

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**----- XVIII LEGISLATURA -----**

**108ª SEDUTA PUBBLICA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

MARTEDÌ 16 APRILE 2019

---

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,

indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (*ore 16,04*).

(*Omissis...*)

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(822-B)** *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,03)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 822-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Licheri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**LICHERI**, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'incendio occorso alla cattedrale di Notre-Dame, mi sia permesso riferire ad ella e all'Aula che la 14° Commissione ha dato mandato a chi le

parla di trasmettere una lettera di espressione di vicinanza, solidarietà e sostegno al Presidente dell'omologa Commissione francese, lungo il solco di quei valori universali ai quali lei ha poc'anzi fatto riferimento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Signore senatrici, signori senatori, il disegno di legge europea 2018, presentato dal Governo nel settembre 2018, è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 dicembre e in seconda lettura alla Camera il 12 marzo scorso. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate in prima e in seconda lettura, il testo si compone ora di ventidue articoli, con cui si affrontano sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuto di Stato. Inoltre, si dà attuazione a due direttive; si provvede all'adeguamento a cinque regolamenti e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedura di consegna tra Stati membri.

Il provvedimento è di particolare importanza, poiché è volto a ridurre il numero delle procedure per violazione del diritto europeo, che sono ulteriormente aumentate con le ultime decisioni adottate dalla Commissione europea il 7 marzo scorso. Risultano infatti attualmente aperte nei confronti dell'Italia 74 procedure di infrazione, 64 delle quali per violazione del diritto dell'Unione e dieci per mancato recepimento di direttive.

Come ha precisato poc'anzi, signor Presidente, l'esame del disegno di legge in terza lettura si limita alle sole parti modificate o introdotte dall'altro ramo del Parlamento. La 14<sup>a</sup> Commissione quindi non ha apportato modifiche al testo, limitandosi all'approvazione di un ordine del giorno in materia di parità di condizioni tra professionisti italiani e provenienti da altri Stati membri per l'esercizio delle professioni per le quali in Italia è richiesto il previo svolgimento di un tirocinio.

È stato invece accolto dal Governo un altro ordine del giorno, anch'esso finalizzato a evitare situazioni di svantaggio per i professionisti italiani rispetto ai loro colleghi stranieri provenienti da Paesi i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità.

Le modifiche apportate alla Camera dei deputati sono le seguenti. L'articolo 1, recante modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea d'infrazione n. 2018/2175, è stato modificato dalla Camera dei deputati limitatamente alla lettera *f*) del comma 1, che concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, nel caso in cui la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione. In tali casi, è rimessa all'autorità competente - e non all'interessato - la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, prevedendo comunque l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.

Con l'emendamento approvato alla Camera sono state accorpate in unico comma le ipotesi in cui è rimessa allo Stato, anziché al richiedente, la scelta della misura compensativa più idonea, tra il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale. Si tratta quindi di una riformulazione meramente tecnica, priva di portata modificativa sostanziale.

L'articolo 3, inserito *ex novo* con un emendamento del Governo approvato alla Camera e recante disposizioni in materia di lettori di lingua straniera, in riferimento al caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, posticipa di dieci mesi (dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019) il termine entro il quale le Università dovranno stipulare i contratti integrativi di sede al fine di corrispondere agli ex lettori lo stesso trattamento economico previsto per i ricercatori universitari.

L'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, con un emendamento del relatore, riguarda la designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE 2018/302 (cosiddetto *geoblocking*), finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno. L'articolo designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale competente ai fini dell'applicazione del regolamento (ai sensi dell'articolo 7 dello stesso) e affida al Centro nazionale della rete europea dei consumatori (ECC-Net) il compito di assistere i consumatori nelle controversie con i professionisti.

L'articolo 15 reca disposizioni attuative della direttiva UE 2017/1654, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakesh e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale. A tal fine, l'articolo prevede eccezioni al diritto d'autore e a quelli connessi per le copie di opere protette, trasformate in formato accessibile alle persone con disabilità visive, novellando in tal modo l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi che sostanzialmente riprendono le previsioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva. Tale eccezione non si applica nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili. Con un emendamento approvato alla Camera è stato previsto che, qualora siano già disponibili versioni accessibili di un'opera o altro materiale protetto, sia comunque possibile fare nuove versioni al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti.

L'articolo 18 è stato aggiunto con un emendamento del Governo approvato alla Camera, relativo alla gestione dei rifiuti nucleari e radioattivi, finalizzato a risolvere due punti di contestazione della procedura di infrazione n. 2018/2021, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo prevede l'introduzione dell'articolo 1-*bis* nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/Euratom, per stabilire che, per i danni derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti nucleari o radioattivi, siano responsabili, in via principale, i produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi. In mancanza di tali soggetti, il comma 2 prevede che lo Stato subentri in tale responsabilità in via sussidiaria. Da tale responsabilità sussidiaria sono escluse le restituzioni in territorio estero di sorgenti sigillate dismesse o di combustibile esaurito di reattori di ricerca, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

Il comma 3 conferisce, invece, allo Stato la responsabilità sussidiaria per la spedizione in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai fini del trattamento o ritrattamento, del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti. La responsabilità sussidiaria dello Stato è comunque limitata al solo smaltimento e non anche alle altre attività di gestione. Il comma 4, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva, specifica che nel caso in cui rifiuti radioattivi o combustibile esaurito dovessero essere spediti in Italia per il trattamento o ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite. Il comma 5 dispone che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 si riferisce al caso EU-Pilot concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo specifica che sono esclusi dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente, anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia

da biomassa, può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Infine, con un emendamento approvato dalla Camera, è stato previsto che siano esclusi dalla nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni e città metropolitane.

All'articolo 22, recante la clausola di invarianza finanziaria, con un emendamento approvato alla Camera si fa salvo quanto previsto dall'articolo 4, disposizione che comporta oneri finanziari per i quali è peraltro prevista apposita copertura dallo stesso articolo 4.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del disegno di legge in discussione, vorrei ringraziare il presidente Licheri e tutta la Commissione, maggioranza e minoranza, per l'ottimo lavoro svolto. In questi mesi, durante l'esame del disegno di legge europea, non sono mancati i dibattiti, talvolta accesi ma sempre costruttivi e nell'interesse comune.

Passando al testo in discussione, è iniziato in Senato il 26 settembre 2018 l'*iter* del provvedimento che vede la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea. Sono state dunque inserite nel disegno di legge le norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione.

Dei 22 articoli presi in considerazione intendo porre l'attenzione su quelli per i quali mi sono molto speso, perché li ritenevo alquanto bizzarri nel loro principio e nelle loro finalità; del resto, le iniziative a ricaduta diretta che abbiamo subito per decisione dell'Europa e per mano della Commissione europea sono già di per sé bizzarre sul nascere, figuriamoci nella loro interpretazione pratica (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Un esempio lampante si ha subito all'articolo 1, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali». Parliamo nello specifico di qualifiche professionali quali farmacisti, infermieri, fisioterapisti ed altri. Sono professioni che necessitano nel nostro Paese di un percorso formativo che inizia nel migliore dei casi con un *test* di ammissione ben preciso e con un costo notevole fatto di sacrifici da parte delle famiglie per portare al termine del percorso i propri figli. La stessa cosa, ad esempio, non vale in Paesi come Romania, Bulgaria o Ungheria, dove lo stesso percorso formativo dura sei mesi, e non tre anni o cinque come in Italia, e costa al massimo 1.500 euro, mentre da noi, se tutto va bene, costa 35.000 euro. E poi a fine percorso nei suddetti Paesi non si deve svolgere nemmeno il tirocinio finale.

Queste sono le regole sbagliate che mettono ancora una volta nero su bianco l'evidenza ormai nota di un'Europa che funziona a due, se non tre velocità; un'Europa che non riconosce nemmeno le diversità di preparazione; un'Europa che ci vuole sempre più tutti uguali, senza meriti, con tanti doveri e pochi diritti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Abbiamo quindi inserito norme più restrittive per chi vuole svolgere queste attività equiparate con criteri europei, che siano di pari livello ai nostri, aggiungendo esami integrativi - veri e propri e *test* di ammissione - proprio per salvaguardare i giovani italiani che, diversamente, si vedrebbero scippare posti di lavoro senza avere nessuna voce in capitolo.

La stessa cosa l'abbiamo vista nell'articolo 2, dove la semplice parola «servizi» andava a mettere in ginocchio un'intera classe lavorativa, quella dei mediatori immobiliari o agenti immobiliari, già

colpiti da una crisi di mercato ormai infinita. Con la nostra modifica potranno continuare ad avere la possibilità di gestire al meglio la loro attività lasciandoli lavorare proprio in quei servizi che oggi fanno girare l'intera filiera del commercio delle case e dell'affitto degli immobili stessi, così come ci hanno più volte rimarcato ascoltandoli in audizione, con la garanzia di aver reso incompatibile questa attività per tutti i dipendenti degli istituti di credito e delle compagnie assicurative. In questo modo si garantisce a tutti gli operatori di questa categoria parità di lavoro e di libero mercato commerciale.

Concludo infine con l'articolo 20 contenente disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature. E su questo mi voglio brevemente soffermare. È ormai nota la mia grande simpatia per gli amministratori locali sia dei piccoli, che dei medi Comuni, cosa che peraltro non ho mai nascosto, soprattutto in quest'Aula. Avendo avuto in passato la fortuna di fare amministrazione a livello locale e conoscendone molto bene le difficoltà, non resisto di fronte a queste cose. Mi dovete scusare, ma quando vedo atti comunitari o direttive comunitarie, o quel cavolo che volete, che mirano a minare il buon lavoro che i nostri sindaci fanno ogni giorno attraverso varie difficoltà amministrative, non riesco e non voglio girare la testa dall'altra parte. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo lo hanno già fatto altri fino ad oggi, e noi non lo facciamo. Poco importa se di fronte c'è l'Europa, la Commissione europea e le sue regole sbagliate. Le regole si cambiano e le Commissioni pure.

Grazie alla nostra modifica, i sindaci potranno mettere in sicurezza i nostri parchi, il verde pubblico, sfalciare l'erba, sistemare le rive, rimuovere le erbacce e quindi chiudere in santa pace i loro bilanci senza costi aggiuntivi per le casse comunali.

Apro e chiudo una parentesi: mentre ci siamo, vorrei ricordare a tutti noi che oggi la maggior parte dei sindaci di questo Paese sta anche tenendo in ordine quel verde pubblico che era di competenza provinciale e che oggi nessuno più riordina *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*, grazie a quei fenomeni che hanno abolito le Province. Ai sindaci la gente suona il campanello di casa ed ai parlamentari no. Mi auguro che presto ci si metta mano; giusto per non dimenticare, lo ricordo a tutti.

Tornando alla legge europea in discussione, possiamo quindi dire che l'euroidiozia che gli sfalci e le potature diventino rifiuti speciali per ora è stata scongiurata, ma sono sicuro che la partita non finirà qui.

Vedete, noi passiamo gran parte del tempo in Commissione cercando di risolvere infrazioni e dedicandoci al recepimento di deleghe, che il più delle volte sono delle vere e proprie follie, tanto che molte volte, leggendole, mi chiedo quali menti possano pensare cose del genere. Però ho una consapevolezza che mi dà speranza: tra quaranta giorni non saranno più gli sfalci e le potature a essere smaltiti, ma sarà una Commissione europea che non ci rappresenta e che non ha mai rappresentato nessuno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, il Parlamento europeo che risulterà dalle elezioni di maggio dovrà definire e concludere il dibattito e l'interazione con il Consiglio per predisporre il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che è lo schema entro cui, di anno in anno, l'Unione deciderà le entrate e le uscite del bilancio.

Questo avviene in un contesto molto difficile. Avanzano in diversi Paesi le forze euroscettiche e sovraniste, è ancora apertissima la questione Brexit e l'economia mondiale stenta. Viste queste

premesse, sembra difficile e controverso procedere verso un'integrazione comunitaria, che - in realtà - sarebbe assai necessaria, in particolare per definire la strategia di lungo periodo del bilancio. Una vera e propria condivisione strategica rafforzerebbe in positivo la considerazione che i nostri concittadini hanno dell'Unione europea. La preparazione delle proposte di bilancio è in corso da tempo e auspichiamo che il Governo faccia sentire con maggior forza e credibilità la propria voce.

È impensabile, infatti, che l'Italia, Paese fondatore, oltre che una delle economie più avanzate, assista ai margini del dibattito, isolata dagli altri, probabilmente - forse - a causa della vostra incomprensibile politica estera. Dovreste invece combattere nelle sedi opportune affinché vi sia un aumento considerevole degli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea, che finora sono stati davvero insignificanti (siamo nell'ordine dell'1 per cento del PIL europeo). La scarsa disponibilità del bilancio è certamente uno degli aspetti che rende l'unione monetaria debole, perché non è accompagnata da un'unione fiscale.

Come Governo dovreste assolutamente vigilare affinché gli annunciati tagli alla politica agricola comune siano contenuti e preservino i nostri interessi nazionali. Bene ha fatto il presidente Conte a schierarsi apertamente contro questi tagli, ma le parole non bastano, servono i fatti.

L'Italia - lo sappiamo tutti - è isolata in Europa. E come intendete fare rete con gli altri Paesi per scoraggiare questo rischio? L'agricoltura è martoriata, specie nel Sud, nella mia Puglia, dove da mesi siamo in piena emergenza xylella. Come ha dichiarato il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, è finito il tempo delle chiacchiere o dei complotti. Oggi bisogna anche capire che serve una buona cooperazione con le autorità regionali e locali, agendo insieme come una squadra, e non come nel passato, quando le autorità locali e regionali prendevano le loro decisioni e il Governo nazionale era sempre in ritardo. L'Europa deve fare la sua parte e voi, come Governo, dovete esercitare tutte le pressioni necessarie per far sì che ciò avvenga.

Dovete anche parlare, ma soprattutto occuparvi del Mezzogiorno. Vi siete un po' dimenticati del nostro Mezzogiorno. Ultimamente siete sempre sul piede di guerra e non fate altro che litigare, magari semplicemente per mettervi in mostra (non lo so). Ma mentre voi vi sfidate a colpi di comunicati e interviste, il nostro Mezzogiorno aspetta e nel frattempo muore. Navigate meno su Facebook e fate meno proclami in televisione, ma andate in Europa a chiedere più fondi e soprattutto più attenzione per le nostre imprese e i nostri giovani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avviandomi a concludere, credo semplicemente che occorra una cura liberale, fatta di investimenti mirati allo sviluppo della competitività, delle infrastrutture e soprattutto, signori, della sanità. Non abbandonate il Mezzogiorno, la sanità ha seri problemi. La gente non sa dove curarsi e io, ogni volta che prendo la parola, non faccio altro che parlarvi della sanità: intervenite.

Come dicevo, possono migliorare le questioni del Mezzogiorno, ma mancano gli investimenti pubblici che creano occupazione e manca, soprattutto, una visione seria di rilancio del Sud per adeguarlo al resto dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

[MANTOVANI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula del Senato, recante la legge europea 2018, ha come scopo principale quello di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Data la sua natura, sono previsti interventi molto vari che incidono in diversi ambiti di pertinenza e in molteplici settori della nostra vita, non di poco conto, anzi spesso rilevanti.

In particolare, in questo intervento vorrei approfondire due aspetti che mi stanno a cuore: la lotta alla discriminazione in favore di tutti i consumatori italiani ed europei e l'attuazione del mercato unico digitale europeo, che purtroppo rimane da completare in maniera efficace.

Mi riferisco all'articolo 6, che adegua la normativa interna al regolamento UE n. 302 del 2018, il quale dispone il divieto della diffusa pratica del *geoblocking*. Il regolamento, entrato in vigore il 3 dicembre 2018, attendeva il completamento da parte ciascuno Stato membro con la designazione delle autorità competenti. Con la legge in votazione oggi designiamo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento, con poteri inibitori e sanzionatori, nonché il Centro nazionale della rete europea per i consumatori quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra consumatori e professionisti.

Ma di cosa parliamo quando usiamo l'espressione *geoblocking*, ossia «blocco geografico»? Intendiamo quella pratica discriminatoria per cui non riusciamo a fare acquisti *online* in tutta Europa senza incappare nei soliti imprevisti, come sovrapprezzi o blocco delle carte credito, non accettate solo perché il nostro Paese di residenza è diverso da quello della sede del venditore. Come si manifesta il *geoblocking*? Mettiamo il caso che troviamo un'offerta di un prodotto che ci piace su un sito che si trova, ad esempio, nel Regno Unito o in Germania e che magari procediamo alla registrazione *online* e, infine, al pagamento. A questo punto veniamo reindirizzati sul sito italiano che, nella stragrande maggioranza delle volte, non è configurato per accettare l'offerta che abbiamo scelto sul sito di uno Stato membro. Il risultato è che non possiamo acquistare il prodotto scelto oppure ci viene proposto un prezzo superiore.

Tutto questo protezionismo dei mercati locali, che avvantaggiava solo le multinazionali a danno dei consumatori, oggi è ritenuto ingiustificato. Pertanto, nel *digital single market*, il mercato unico digitale su cui sta tanto investendo l'Unione europea, il *geoblocking* è stato vietato.

I dati della Commissione europea sono stati molto illuminanti nell'evidenziare le discriminazioni operate a danno dei cittadini consumatori residenti nell'Unione: nel 2017 il 57 per cento degli europei ha acquistato *online* (una percentuale che sale al 68 per cento per chi frequenta abitualmente la rete), mentre un terzo dei consumatori si è rivolto a negozi di un altro Paese dell'Unione europea. Tuttavia, solo il 37 per cento dei tentativi di acquisto da parte di utenti di uno Stato membro su un sito *web* di un altro Paese europeo è andato a buon fine. Uno dei motivi alla base di questa situazione è proprio la pratica dei blocchi geografici. Lo scopo del regolamento è quindi di eliminare tali restrizioni e sbloccare il commercio elettronico, impedendo la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi e condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti e servizi in un altro Paese dell'Unione europea.

In base alle nuove regole, gli operatori non possono più operare discriminazioni in base alla residenza dei clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali, inclusi i prezzi, dal momento che le modalità di consegna devono essere concordate tra acquirente e venditore. La discriminazione viene inoltre esclusa per i servizi *online* (come i servizi *cloud*, l'archiviazione dei dati e l'*hosting* di siti *web*) oppure per i servizi quali l'alloggio in alberghi e il noleggio auto, che il cliente riceve nel Paese in cui ha sede l'operatore. Anche la discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento è vietata. Sono esclusi alcuni servizi, come quelli finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali, mentre saranno oggetto di riesame della Commissione europea i servizi connessi ai contenuti tutelati dal diritto d'autore o alle opere in forma immateriale, come i servizi musicali in *streaming* e i libri elettronici.

Il problema però nasce qui: sembra incredibile, ma quando si vanno a toccare i privilegi delle *lobby* degli editori e delle aziende dell'intrattenimento, il percorso è sempre molto accidentato, per i consumatori naturalmente. Dalle misure che ho descritto, è infatti evidente che l'azione europea sul *geoblocking* è ancora monca: rimangono esclusi i media digitali quali musica, *e-book*, *software* e giochi *online* e, soprattutto, rimangono favorite le grandi aziende di intrattenimento a danno dei semplici consumatori. Anche per la portabilità transfrontaliera di servizi *online*, cui fa riferimento l'altro regolamento, il n. 1128 del 2017, già in vigore dal 1° aprile, è stata fatta un'eccezione per le reti televisive pubbliche, che potranno decidere se concedere la portabilità o meno. Se quindi la fine dei blocchi geografici rappresenterà una nuova opportunità sia per i consumatori, che avranno più opportunità di scelta, sia per le imprese nel settore del commercio elettronico ancora molti muri di protezione devono cadere. Speriamo che il nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio, possa finalmente abbattere questi ostacoli. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, siamo qui oggi per discutere della legge europea 2018, che assieme alla legge di delegazione europea rappresenta uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta di uno strumento necessario, quindi, a recepire gli atti normativi dell'Unione nel nostro ordinamento e ad eliminare o a ridurre il più possibile i contrasti normativi tra l'ordinamento europeo e quello nazionale. Si tratta di contrasti che, se non risolti, comportano come noto l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, l'organo predisposto a garantire che tutti gli Stati membri applichino correttamente il diritto dell'Unione.

Mi permetto in proposito di sviluppare una breve riflessione di carattere politico sul funzionamento delle istituzioni europee. Negli ultimi anni abbiamo assistito letteralmente ad una esplosione delle procedure di infrazione a livello europeo, con numeri che sono esponenzialmente aumentati rispetto agli anni precedenti. Dal 2014 al 2017 sono state avviate in Europa, 3.337 procedure di infrazione in totale, per una media di circa 119 contenziosi a Paese e circa 834 procedure all'anno. Sono numeri che fanno riflettere e che assumono ancora più valore se accumulati ad un'altra tendenza che emerge, se si analizzano i dati relativi alle procedure. Si nota infatti come ci sia una diminuzione delle procedure di infrazione relative alla mancata applicazione delle indicazioni, mentre al contrario aumentano a livello europeo le procedure riguardanti il non corretto recepimento.

Non possiamo evitare, alla luce di questi dati, una riflessione sul funzionamento dell'Unione, un'istituzione che dal sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei si è trasformata negli anni sempre più in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare; caratteristiche che contribuiscono in maniera preponderante al sentimento di avversione che i cittadini europei nutrono verso le istituzioni comunitarie, oramai viste come avulse dalla realtà e inconciliabili con le differenti necessità degli Stati membri. È per questi motivi che aspettiamo con ansia il voto del 26 maggio: solo un grande e reale cambiamento, non come quelli decantati negli scorsi anni e mai applicati nella realtà, può davvero salvare le istituzioni europee da loro stesse.

Mi permetto, ricollegandomi al discorso sulle procedure di infrazione, un secondo commento di carattere politico che riguarda il nostro Paese. L'Italia viene spesso e volentieri bistrattata da alcuni rappresentanti delle istituzioni europee o da rappresentanti di Stati membri che si proclamano virtuosi e attenti ai *Diktat* comunitari. Senza entrare nell'annosa questione del *deficit*, basta analizzare i numeri delle procedure pendenti nei confronti degli Stati membri per accorgersi che

l'Italia si trova in una posizione nettamente migliore rispetto a grandi Paesi europei in questa spiacevole classifica. Davanti all'Italia per numero di procedure di infrazione pendenti si trovano, ad esempio, Spagna, Belgio e anche la grande Germania, a riprova che spesso la narrativa mediatica e politica che si fa rispetto al nostro Paese è tendenziosa, volta a sminuire l'impegno che l'Italia continua a promuovere in seno alle istituzioni europee e volta a sminuire anche il nostro sistema Paese. Un impegno, il nostro, costante, ma finalizzato sempre a un reale miglioramento dell'Unione, teso comunque sempre a difendere - e sottolineo a difendere - gli interessi del nostro Paese a livello comunitario. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Arrivando al provvedimento, come al solito la legge europea si configura come un disegno di legge *omnibus*; gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei: viene trattata la tematica della libera circolazione di persone, servizi e merci, la tutela della salute umana e del diritto d'autore, le questioni ambientali ed energetiche, il regime dell'IVA, la giustizia, la sicurezza e i trasporti. Mi preme sottolineare però l'importanza, tra gli altri, dell'articolo 5 della presente legge, che tratta l'annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e in particolare allo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore e l'emissione del certificato di pagamento dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo. L'articolo mira a superare la procedura di infrazione 2017/2090: secondo l'interpretazione della Commissione europea, la disciplina italiana attuale consente di fatto alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento, che deve assolutamente avvenire entro trenta giorni di calendario dalla data in cui si compiono gli adempimenti di sorta. L'articolo in questione modifica la disciplina contenuta nel nostro codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento in modo tale da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici.

Altra importante modifica all'interno della presente legge è quella inserita nell'articolo 15, che porta con sé un grande valore simbolico. Si tratta dell'articolo che reca le disposizioni attuative della direttiva 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni su qualsiasi supporto, anche in formati audio digitali. Le disposizioni hanno quindi un duplice obiettivo: da un lato introdurre un'eccezione al diritto d'autore a favore dei non vedenti, degli ipovedenti o delle persone con difficoltà visive, così da eliminare tutti i possibili ostacoli che trovano nel reperire opere in formato accessibile; dall'altro, quello di facilitare gli scambi transfrontalieri di opere di formato accessibile.

Onorevoli colleghi e colleghe, nel concludere, ci tengo a rimarcare l'importanza del provvedimento in questione che dà seguito all'attuazione di diverse direttive europee e disinnesca il processo di apertura di nuove procedure di infrazione. Ribadisco la necessità di un reale e sostanziale cambiamento delle istituzioni europee. L'obiettivo deve essere quello di avvicinare tali istituzioni ai reali bisogni che ogni Stato membro presenta, tenendo conto delle peculiarità e delle differenze strutturali, culturali ed economiche dei diversi Paesi europei. L'Unione europea deve esistere anche nel riconoscimento delle differenze tra i Paesi che la compongono e non trasformarsi in quella macchina burocratica che impone e sanziona, come ci ricordano le esperienze devastanti avvenute in Grecia o in Italia nel 2011.

Portare avanti gli interessi dell'Italia, dei nostri cittadini e del *made in Italy* è un impegno che ci siamo assunti all'inizio di questa legislatura. Mi sento di garantire che questo impegno proseguirà, insieme a molti altri che abbiamo in programma di portare in Europa, per poter attuare anche lì il Governo del buonsenso. Sempre e comunque: prima gli italiani! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, interveniamo sulla legge europea, che non è altro che una risposta per evitare le procedure di infrazione.

Noi di Fratelli d'Italia abbiamo parlato nel merito di questo disegno di legge - lo ha fatto il nostro presidente, lo feci anch'io lo scorso dicembre - e abbiamo visto che di fatto è uscito dalla Camera senza particolari variazioni, quindi è qui da noi oggi, in sede di terzo esame, confermando di essere l'ennesimo provvedimento nullità che nulla fa per migliorare questo Paese, per apportare al nostro sistema Paese quel qualcosa che davvero servirebbe.

È l'ennesimo provvedimento che inoltre inficia il tessuto economico e strutturale del Paese. Ricordo semplicemente un punto al riguardo, e cioè l'articolo 2, che citai nel mio intervento dello scorso 5 dicembre. Ebbene, l'articolo 2 va ad incidere - guarda caso ancora negativamente - sulla figura degli agenti d'affari in mediazione; una figura professionale che era tutelata dalla legge italiana preesistente e che oggi, dovendoci adeguare alle normative europee, di fatto diventa un colabrodo. In sostanza, andando nel concreto, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, chiunque o quasi potrà diventare un mediatore: la dipendente piuttosto che il collaboratore di uno studio legale, magari impegnato nel campo fallimentare, quindi direttamente interessato al campo immobiliare, potrà iscriversi all'albo dei mediatori e quindi interferire in questo settore. Ecco come l'Europa incide concretamente sulle nostre professioni; ma ne ho parlato a lungo già a dicembre. Ci tenevo a fare un richiamo, un memento, e vado oltre. Siamo ora in fase di discussione generale, quindi preferisco intervenire sulla politica europea, parlare di questa Europa e di come ci avviciniamo a quelle elezioni che dovranno sancire uno spartiacque tra un'Europa di serie B, quale quella che oggi abbiamo, un'Europa dei burocrati e dell'alta finanza, e un'Europa dei popoli, che vorremmo davvero venisse realizzata con le destre nella prossima legislatura europea.

Ebbene, per parlare di Europa e di politica, amici del Partito Democratico, non posso che prendere a riferimento le parole del vostro presidente Zingaretti, il quale oggi ha affermato che se vincono le destre la nostra vita peggiorerà. Presidente Zingaretti, amici del Partito Democratico, vorrei solamente fare un breve riepilogo di quello che sono state l'Italia e l'Europa durante il quinquennio di Renzi e di Gentiloni Silveri e il ministero della Mogherini: un'Europa diventata il parco giochi degli interessi francesi e tedeschi grazie all'acquiescenza e alla passività di un Governo italiano che si è fatto eterodirigere da Bruxelles e che non ha mai avuto il coraggio di imporre la propria volontà politica a un'Europa che viaggiava su due binari. C'era il binario di chi comandava e aveva i privilegi, cioè i tedeschi e i francesi, e il binario dell'Italia, che subiva e anzi reagiva passivamente applicando tutte le indicazioni europee nella propria politica nazionale.

Queste non sono miei illazioni; sono fatti concreti e, allora, mi permetto di ricordare a voi e ai colleghi dell'Aula la recente sentenza dello scorso mese con la quale la Corte di giustizia europea apparentemente ha dato ragione all'Italia in merito alla vicenda della banca abruzzese Tercas, che non si era potuta salvare con i soldi del Fondo interbancario (e quindi con i soldi privati - lo sottolineo - del sistema bancario), come si era fatto fino ad allora, perché la Commissione europea li riteneva aiuti di Stato. Ho detto queste cose alla commissaria Vestager; ho detto che loro come Commissione europea hanno avuto figli e figliastri: i figli erano appunto i franco-tedeschi, che potevano fare ciò che volevano e poi c'erano gli altri che dovevano ossequiare alle disposizioni della Commissione.

Ebbene, l'Italia, quando la Commissione impedì di usare il Fondo interbancario per salvare la banca Tercas, non fece proprio nulla perché la signora Mogherini e i signori del Partito Democratico che governavano il nostro Paese stettero zitti e acriticamente accettarono le posizioni della

Commissione europea, salvo adesso, quando il tribunale europeo ha sancito che non era proprio giusto ciò che era stato fatto, accoglierlo ovviamente con soddisfazione. Uno Stato che si fa rispettare e che ha a cuore gli interessi dei propri cittadini e dei propri imprenditori avrebbe alzato la voce allora e avrebbe reagito al sistema. Tutti i problemi bancari che si sono susseguiti da Tercas in avanti (Banca Etruria, Monte dei Paschi e le banche popolari) avrebbero avuto molto più facilmente risoluzione se appunto l'Italia avesse avuto il coraggio di rispondere all'Europa, tutelando davvero gli interessi italiani. Così purtroppo non è stato fatto.

Oggi possiamo dirlo: l'Europa ha risposto dandoci di fatto ragione; mi viene però da pensare - alle volte, a pensar male ci si azzecca pure, come diceva qualcuno - che forse ci dà ragione quando ormai i tempi per noi sono scaduti, perché la Germania si trova di fronte ai gravissimi problemi della Deutsche Bank e nella necessità di portare all'unificazione pubblica la Deutsche Bank e la Commerzbank con soldi pubblici (gli stessi soldi pubblici che noi non abbiamo potuto usare). Guarda caso, ecco che allora interviene il tribunale europeo dando ragione tardivamente all'Italia, così magari questa permetterà alla Germania di procedere all'unione tra queste due banche tedesche in grave difficoltà.

Ecco quello che è stata l'Europa che voi, amici, avete voluto e governato nello scorso quinquennio. Ecco perché siamo certi di presentarci il 26 maggio con la forza e l'impegno di garantire agli italiani e agli europei tutti un'altra Europa, l'Europa che più di voi vuole rispondere allo spirito vero dei Trattati di Roma.

Il dilemma quindi è: Europa dei popoli o Europa dei burocrati? Noi siamo certamente per l'Europa dei popoli. Nel sovranismo sta il futuro dell'Europa, perché solamente nel momento in cui sapremo reagire alle imposizioni, ai binari preferenziali e salvaguardare il nostro continente europeo, le nostre tradizioni, i valori dei nostri popoli, le tradizioni dei nostri agricoltori, artigiani e imprenditori, solamente allora avremo un'Europa che saprà competere nel mondo. Se invece vorremo in nome di un falso europeismo aprire i confini di questa Europa (come è stato fatto per anni) e subire passivamente i *Diktat* delle banche e dell'alta finanza appiattendolo il tutto, se quella è l'Europa che dovesse guardare al prossimo futuro, poveri noi e povera le nostre imprese. Ma state certi che da parte nostra perlomeno, da parte di quelle destre sulle quali ironizza il presidente Zingaretti, ci sarà quella risposta, insieme agli elettori italiani e europei, che permetterà finalmente di ritrovare una schiena dritta e di avere un'Europa che difende i propri confini, le proprie tradizioni, i propri valori.

Qual è, allora, l'Europa - e mi avvio alla conclusione - alla quale ci vogliamo opporre? Un'Europa innanzitutto che - lo ricordo tanto per fare chiarezza - ci vede come contributori netti. Noi diamo all'Europa mediamente - e parlo degli ultimi sette anni - oltre 5 miliardi di euro in più rispetto a quello che riceviamo; questo tanto per chiarire. Quale Europa vogliamo andare allora ad affrontare? Un'Europa che, anche nel sistema bancario (e voglio concludere proprio sul sistema bancario e sui rapporti tra l'Europa e le banche) dovrà restituire all'Italia quella parità di confronto e di potenzialità che ci è stata fatta perdere. (*Richiami del Presidente*).

Abbiamo, signori miei, di fatto - e concludo, Presidente - visto scomparire in questi ultimi cinque anni le cosiddette banche di territorio, le banche di prossimità, quelle banche che in Germania sono l'ossatura del credito, con oltre il 40 per cento del credito tedesco e che noi, grazie alle riforme Renzi, abbiamo visto oggi calare al 10 per cento del credito. Banche popolari e casse rurali che erano il punto di riferimento delle nostre imprese, grazie a queste sconsiderate riforme, pilotate da Bruxelles, sono oggi di fatto scomparse nel nostro Paese.

Prendiamo atto con piacere che il ministro Fraccaro abbia detto la sua e abbia fatto una marcia indietro (lo vogliamo però vedere nei fatti), dicendo che bisognerà rimodulare questa vergognosa riforma che gli ultimi cinque anni della sinistra al Governo hanno portato.

FARAONE (PD). Impossibile.

PRESIDENTE. Termini, per cortesia, perché ha superato abbondantemente i tempi.

DE BERTOLDI (Fdi). Concludo chiedendo all'intero Parlamento di impegnarsi trasversalmente, pur nelle differenti posizioni, per far sì che andiamo tutti in Europa, magari con idee e posizioni diverse, ma con l'orgoglio di essere italiani, quindi italiani protagonisti in Europa e non passivamente eterodiretti dall'Europa o, meglio, dai franco-tedeschi. *(Applausi dal Gruppo Fdi. Congratulazioni)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto pluricomprensivo di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 822-B (ore 17,52)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, durante la prima lettura del provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula abbiamo ricordato quanto la legge europea rappresenti un passaggio politico importante e non possa essere considerata come mero adempimento formale di attuazione della normativa europea ma debba essere valutata in quanto strumento che mette in relazione diretta il nostro Paese rispetto alla responsabilità dell'appartenenza all'Unione europea: essa specifica il modo in cui noi vogliamo starci e partecipare al processo di integrazione e di armonizzazione (importante soprattutto ora, alle porte dell'appuntamento del 26 maggio con il rinnovo del Parlamento europeo e, successivamente, con la formazione degli altri organi decisionali, a partire dalla Commissione europea).

Con questo ultimo passaggio in Aula della legge europea abbiamo di certo avuto una conferma sul metodo, ovvero l'incapacità della maggioranza di Governo di dialogare in Commissione sui diversi temi con le opposizioni e nell'interesse del Paese: non un emendamento, anche riformulato, avete voluto prendere in considerazione (salvo poi adottarlo nell'altro ramo del Parlamento), né avete voluto trattare materie importanti, come ad esempio i tirocini per la libera circolazione delle professioni nel mercato interno, la materia ambientale con la definizione di rifiuto, e le disposizioni sugli *ex* lettori di lingua straniera.

Il vostro atteggiamento si riassume in un esercizio muscolare di potere e di posizione. Avete anche perso un'occasione, quella di valorizzare i lavori di quest'Assemblea e la sua stessa funzione, compresa la possibilità per i vostri senatori, i senatori del Movimento 5 Stelle e della Lega, di poter dare un loro contributo: appaiono troppo spesso muti e subordinati. Ormai, dunque, il vostro è un metodo quasi di disprezzo della funzione delle istituzioni democratiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una legge europea che assume ancor più oggi un valore politico dalla firma dei Trattati di Roma, in un contesto del tutto particolare, in un'Unione che si trova oggi tra due fuochi contrapposti: da un lato la Brexit, il primo processo di disgregazione e di uscita dall'Unione con tutte le sue incertezze, dall'altra parte la proposta di accelerare verso un'Unione più stretta dell'Eurozona in un'ipotesi di

Europa a due velocità. Un futuro politico, dunque, quello che si apre con le elezioni del Parlamento europeo, che non potete ridurre ad un mero scontro tra sovranisti ed europeisti, come è stato ribadito oggi in quest'Aula. Non ci stiamo a ridurre il dibattito tra due opposte tifoserie, perché anche per noi è prioritario l'interesse nazionale e può essere tutelato e garantito meglio stando nell'Unione e non contro l'Unione: lo abbiamo visto con il fenomeno delle migrazioni e con la necessità di progredire verso un controllo unico della frontiera esterna e un'unica politica di cooperazione e aiuto allo sviluppo in Africa e verso un'unica politica estera e di difesa comune, ora più che mai con il riesplodere della guerra in Libia. Voi invocate più Europa e agite contro: contro la revisione del Trattato di Dublino, contro il Migration compact, contro Frontex e contro il controllo europeo del Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ma quali confini nazionali potranno mai difenderci da fenomeni e pressioni di tale portata? Di fronte alla debolezza dell'azione degli organismi internazionali, solo un'Europa più forte e credibile può rendersi protagonista nello scacchiere mobile della geopolitica internazionale. Ed è proprio nell'interesse del nostro Paese Italia, per la sua collocazione geografica e le sue debolezze, pretendere che i metodi di alleanze bilaterali vengano superati e che il metodo intergovernativo venga definitivamente consegnato alla storia.

L'Europa che noi immaginiamo è l'Europa che garantisce la legislazione più avanzata al mondo nel campo della concorrenza, della protezione dei consumatori, per la ricerca e lo sviluppo, per la tutela dell'ambiente e della salute. Un racconto dell'Europa è necessario, dei sessanta anni di pace, di diritti e di progresso: un enorme patrimonio valoriale e di vantaggi che i nostri ragazzi danno quasi per scontato, ma che oggi è minacciato. È l'Europa che Antonio Megalizzi e i suoi giovani colleghi di Europhonica volevano raccontare per dare coscienza di un progetto concreto per la gioventù europea che ci unisce, militanti europeisti da Lisbona a Helsinki e a Palermo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Un sistema che offre opportunità, ma certamente mostra anche storture; un sistema che senz'altro è da aggiornare in relazione alle nuove sfide, di fronte a una crescente domanda di protezione, verso un'Europa più forte e più equa. Con le vostre proposte economiche e finanziarie, al contrario, ci allontanate da tale prospettiva e oggi rischiate di farci cadere nel vortice irreversibile d'infrazione e di crisi, fuori dalla possibilità di attingere a risorse per investimenti e per riforme. Lo scivolamento è certificato nel Documento di economia e finanza che avete presentato: più disoccupazione, più crisi e più debito.

Voi rischiate di far scivolare l'Italia in fondo, verso quello stato di sorveglianza e subordinazione all'euroburocrazia che dicevate di volere combattere, e a condannarci saranno proprio i vostri alleati, quelli del gruppo di Visegrád che ci considerano l'anello debole e instabile della catena.

Siamo convinti che proprio nei momenti di difficoltà, l'Europa non sia parte del problema, ma parte della soluzione alle grandi sfide del nostro tempo.

Certo è una strana Europa questa Europa: nel corto circuito che lega Inghilterra e Grecia, tra una Gran Bretagna che preme per uscire dall'Unione e una Grecia che quasi si svende pur di rimanervi. Che si aprano dunque le porte con le prossime elezioni europee a un nuovo inizio, per una fase costituente, e si recuperi il progetto valoriale originario, per un'Europa dal volto umano e intelligente in quanto efficace rispetto ai problemi concreti da affrontare. Un'Europa più credibile e unita nelle relazioni esterne, più forte e maggiormente legittimata al suo interno. È l'Europa dei popoli l'Europa che vogliamo. L'Europa che si stringe e si commuove davanti a Notre-Dame in fiamme. Forti della nostra storia, nella consapevolezza che sapremo ricostruire la cattedrale e la sua bellezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

**PUCCIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, parlare di legge europea a poche settimane da un voto che si annuncia, comunque vada, rivoluzionario per gli equilibri della comunità degli Stati membri, penso faccia bene alla dialettica politica. Questo purché non diventi l'occasione di fare propaganda ideologica senza tenere conto dei fatti. E soprattutto, purché sia un'occasione di confronto franco e aperto sulla bontà o meno del rapporto che intercorre tra Stato nazionale e unione sovrastatale.

Come ho detto, vorrei guardare ai fatti. Ed i fatti sono che ci troviamo ad approvare uno dei due strumenti legislativi principali attraverso i quali il Parlamento applica le direttive legislative che ci provengono dall'Unione europea, adattando ad esse la nostra legislazione interna.

Senza dubbio, nel processo di integrazione tra entità statali differenti, si tratta, di anno in anno, di un passo avanti non indifferente che, allo stesso tempo, ci dà la misura di quanto sia in salita il percorso che tutti quanti, con visioni diverse e diversi modi per ottenere il risultato perseguito, ci proponiamo di conseguire, cioè la nascita di un'Europa efficiente e solidale.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,01)**

(*Segue PUCCIARELLI*). Libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti, fiscalità dogane e aiuti di Stato; diritto d'autore; tutela della salute umana; ambiente. Nell'ampiezza di questi temi, non si può non avere l'impressione che l'Europa voglia occuparsi di tutto, perdendo di vista il quadro di insieme in cui l'applicazione di una o più direttive o regolamenti dovrebbe inserirsi.

Per questo l'Europa, agli occhi dei cittadini, è un mostro di contraddizioni. Alcuni aspetti godono di consenso *bipartisan*, altri sono osteggiati dal popolo, perché percepiti come pericolosi o, nella migliore delle ipotesi, inutili e troppo spesso, molti di essi sono veramente pericolosi o inutili.

La precisione con la quale le direttive e i regolamenti europei normano aspetti, anche minimali, dei settori della cosa pubblica statale stride enormemente con l'ampiezza dei problemi aperti, non ancora risolti e ai quali l'Europa presta ascolto raramente. Ci troviamo in procedura di infrazione o EU-Pilot per molte materie nelle quali, a volte, essere in infrazione vuol dire tutelare o aver tutelato l'interesse nazionale, perché una normativa proveniente da Bruxelles è stata, magari, tarata sulle esigenze degli Stati del Centro o del Nord Europa, danneggiando così Paesi mediterranei, in primo luogo il nostro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Credere in un'Europa unita nelle diversità è un sogno, prima ancora che un progetto politico, che nessuno di noi ha deciso di abolire. Ma per farlo è doveroso una presa di coscienza dei problemi che troppo spesso sono mascherati dalla pervasività di una regolamentazione che, per dire tutto, finisce per non dire niente.

La libera circolazione degli uomini e delle merci non deve essere sinonimo di concorrenza indiscriminata e, soprattutto, non deve dare il via a una guerra al ribasso sul costo del lavoro, con contratti fatti in uno Stato sulla base della legislazione o delle minori tutele sociali di un altro Stato.

Allo stesso modo, è ipocrita rispettare lo spirito del trattato di Dublino solamente per la parte che riguarda l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, senza tener presente che le frontiere esterne non sono affatto state abolite da quel trattato e, anzi, in un'ottica di comunità interstatale diventano le sole veramente importanti. Solamente difendendo il nostro spazio geografico ed economico

europeo è possibile stimolare l'interscambio interno e garantire la movimentazione di uomini e merci.

Il tema degli aiuti di Stato, poi, è un tema caro per i teorici dell'*austerità* e come tale va affrontato. In primo luogo, bisogna sottolineare che altri Paesi ne hanno fatto largamente uso in passato per salvare le proprie banche e le proprie economie, ma che oggi sembra non ne abbiano più memoria. La cura dell'austerità imposta alla Grecia è stata mortale per il popolo greco e salutare per le banche tedesche. La stessa Germania, che impone il rigore agli Stati in difficoltà, ha evitato il *default* per ben tre volte grazie al dimezzamento e alla sterilizzazione dei suoi enormi debiti di guerra, che non avrebbe mai potuto pagare: ebbene, tra i Paesi che decisero di non esigere il conto c'erano anche l'Italia e la Grecia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Viene da dire, con il senno di poi, che avremmo dovuto non solo chiedere l'intero ammontare, ma anche esigere gli interessi.

Un'Europa veramente solidale non può stare alla mercé delle forze brute dell'economia finanziaria e del lobbismo. Non si può pensare infatti che lo Stato si astenga dall'agone economico, riducendo sempre più il perimetro della propria giurisdizione, a favore di una non ben precisata economia di mercato oggi ormai inesistente. Fin quando l'aiuto di Stato sarà concepito come un modo per truccare le carte in economia, non saremo in grado di difendere nel lungo termine le tutele sociali acquisite nel corso dei decenni dai lavoratori europei.

Tra i tanti provvedimenti che discutiamo nella Commissione affari europei, mi piacerebbe trovare qualcosa che accenna alla Banca centrale come prestatore di ultima istanza, ruolo che, se venisse assunto, consentirebbe di disinnescare le turbolenze dei mercati in nome della solidarietà transnazionale e di una prospettiva comune europea. Non ci sarebbero più colpi di Stato favoriti dallo *spread*.

In sostanza, va bene occuparsi delle guide vulcanologiche e di tutti gli altri minuziosi aspetti di cui tratta la legge europea 2018, ma non perdiamo di vista le macroquestioni che mettono in pericolo l'intera impalcatura europea. Al prossimo *choc* finanziario, l'Europa rischia di cadere come un castello di carta, se non cambiamo in fretta il suo modo di rapportarsi agli Stati e anche il modo degli Stati di rapportarsi tra loro. È ora di smettere di pensare, infatti, che il contrasto tra Nazioni abbia cessato di esistere con la nascita dell'Europa. Il contrasto è rimasto ed è stato ingessato in una struttura che non consente la mediazione, ma che copre in maniera opaca il dispiegarsi dei contrasti nei quali i Paesi più forti o efficienti sul piano internazionale hanno la meglio. Ce ne accorgiamo guardando la Libia, puntualmente destabilizzata dalla Francia ogni qual volta si orienta verso l'Italia, che è il suo interlocutore naturale grazie alla posizione geografica, e molti altri esempi si potrebbero fare.

Colleghi senatori, votiamo questa legge oggi e facciamolo usandola come spunto di riflessione per ciò che dovrà essere attuato dal 26 maggio, cioè gettare finalmente le basi per un'Europa dei popoli in cui tutti gli Stati hanno pari dignità e pari trattamento. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

[LONARDO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi, la legge europea è un passaggio fondamentale nella vita democratica del nostro Paese ormai da molti anni. Stiamo quindi discutendo di una legge importante, necessaria per sanare una serie di infrazioni, apparentemente meri tecnicismi, ma che in realtà incidono profondamente nella vita di aziende, lavoratori e famiglie. Tale evidenza sfugge probabilmente a questo Governo.

Affermo ciò perché siamo ancora in attesa di sapere ufficialmente chi sono gli incaricati del Governo chiamati ad occuparsi degli affari comunitari. Vi è certo un *interim* del presidente Conte e pare che alcune deleghe siano state nuovamente concesse al sottosegretario Barra Caracciolo, ma questo evidentemente non basta. Il Ministero per gli affari comunitari ha un ruolo centrale, avendo tra l'altro proprio la competenza sulle infrazioni cui l'Italia è soggetta. Qualche malizioso potrebbe pensare che la vostra non sia una semplice sciatteria, ma la volontà esplicita d'ignorare l'importanza e la centralità della partecipazione italiana alla vita dell'Unione europea.

Il Ministero, durante tutto l'anno in corso, non è stato in condizioni di lavorare e, da qui in poi, non si sa cosa accadrà. Se sommiamo quanto detto al fatto che proprio in queste settimane si sta discutendo del nuovo bilancio comunitario, in particolare per ciò che afferisce ai fondi tanto importanti per il nostro Mezzogiorno, capirete certamente il nostro sconcerto. Mi riferisco a uno sconcerto che si acuisce se aggiungiamo che siamo alla vigilia dell'appuntamento elettorale europeo e che all'orizzonte le nubi tempestose della Brexit, con le ricadute importanti che questo avvenimento avrà sulla nostra economia, non si sono affatto diradate.

Possiamo dunque affermare che, nel migliore dei casi, questo Governo mostra disinteresse per l'Europa, se non ostilità aperta e ciò è inaccettabile. Certo l'Europa non è perfetta, anzi, ma è la nostra casa; una casa che ha permesso quasi un secolo di pace e crescita economica, non lo dimentichiamolo. Tale crescita nasce dai fondi strutturali, la cui programmazione 2021-2027 - come dicevo poc'anzi - è in fase di discussione.

In particolare, la presumibile uscita del Regno Unito porterà - ahimè! - una riduzione del *budget* a disposizione per l'attuazione della politica agricola comune. Molti Paesi si stanno mobilitando per scongiurare tale avvenimento che rappresenta un serio pericolo per la tenuta e la salvaguardia del nostro patrimonio agro-industriale. Dobbiamo lavorare intensamente, in particolare per garantire un futuro ai giovani agricoltori. Dobbiamo aiutare queste ragazze e questi ragazzi che vedono nell'agricoltura un'opportunità di riscatto e soprattutto un modo per restare nelle proprie aree di origine. Infatti, colleghi, il dramma dell'emigrazione non è soltanto legato a genti che vengono in Europa da Africa ed Asia, ma lo è anche per tante, forse troppe famiglie del nostro Sud, che vedono andar via i propri ragazzi in cerca di opportunità. Chi come me viene dal Sud questo lo sa molto bene; io, infatti, incontro tanta gente, tante madri e tanti padri a cui a volte devo asciugare le lacrime perché vedono partire i loro figli.

Incentivare l'imprenditoria agricola giovanile ci consentirà di avere innovazioni e rinnovato entusiasmo e, di conseguenza, una migliore risposta del mercato, cibo di qualità e uno sviluppo sostenibile per l'ambiente. I giovani che vogliono fare questo lavoro devono essere incentivati e sostenuti. Auspichiamo in tal senso che anche il Governo faccia sentire con autorevolezza la sua voce in Europa per tutelare i nostri interessi. Come potrà farlo senza il Ministro *ad hoc* sarà tutto da chiarire.

Sempre per i giovani sarebbe necessario che il nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fosse collocato all'interno della politica di coesione, così da farlo diventare uno strumento a sostegno degli investimenti nel capitale umano per l'inclusione sociale. Il Fondo sociale europeo dovrebbe inoltre poter contare su maggiori risorse aggiuntive, visto che questo nuovo strumento ha inglobato altri programmi, compresa la fondamentale iniziativa per l'occupazione giovanile cui è destinata una dotazione specifica nell'attuale programmazione.

Collegi, tante opportunità ci potrebbero essere se solo volessimo coglierle, ma questo Governo sembra ignorarle, troppo preso a litigare e a caccia di voti. Il mio appello è quindi il seguente:

occupatevi di Europa, criticatela se volete, ma occupatevi cercando di raccogliere il meglio che può offrire per la nostra Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

[MORONESE](#) (M5S). Signor Presidente, la legge europea 2018 è un provvedimento importante che ci permette di porre rimedio a norme volute dai precedenti Governi che hanno generato procedure EU-Pilot, quindi di pre-infrazione, che, se non risolte, porterebbero all'applicazione di salatissime multe per l'Italia.

Oggi intervengo, con grande soddisfazione, su una questione ben precisa e cioè sull'approvazione avvenuta in prima lettura al Senato di un emendamento a mia prima firma che ha messo la parola «fine» ad un sistema drogato di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, che in realtà avrebbe favorito soltanto inceneritori e discariche provocando una nuova procedura di infrazione con l'Europa.

L'emendamento approvato, che oggi costituisce l'articolo 21 della legge europea, abroga quanto previsto dalla legge di bilancio 2016. In quella legge di bilancio un emendamento che aveva la firma dell'allora maggioranza, quindi con tanto di nome e cognome, ovvero Partito Democratico, quindi Governo Renzi, stabilì che anche per quegli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che avevano già usufruito degli incentivi fino al gennaio 2016 (poi prorogati fino al dicembre 2018), venisse prorogata l'opportunità di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti.

In sostanza, questi operatori, grazie alle ripetute proroghe, avrebbero avuto a disposizione un doppio incentivo quindi, da un lato, l'incentivo sull'energia prodotta e, dall'altro, l'integrazione ai ricavi. L'erogazione di questi incentivi passa attraverso una procedura di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ed è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea ai fini anche della verifica di compatibilità della stessa con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Grazie a questi passaggi dovuti alla procedura, abbiamo potuto sapere dal Ministero dello sviluppo economico che la Commissione europea ha già avuto modo da diverso tempo di sollevare alcune obiezioni ritenendo la misura non conforme rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020. Sempre dal Ministero dello sviluppo abbiamo saputo anche quali aziende e quali impianti avevano richiesto di accedere a questi incentivi, ad oggi mai erogati proprio perché oggetto di contestazione europea. Dall'elenco pubblicato dal Ministero si evince che in prevalenza si tratta di grandi inceneritori e discariche, perché - è bene precisarlo - la definizione comunitaria e nazionale di biomassa include la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

La Commissione europea dunque ritiene che l'Italia non abbia rispettato quanto previsto dalle linee guida per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell'incentivo e uguale per tutti gli impianti, l'incongruenza del livello di incentivazione previsto e l'assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime. La Commissione europea, inoltre, contesta la contabilizzazione, tra i costi di esercizio, dei costi di ammortamento per manutenzione straordinaria e svalutazioni. Insomma, essa ritiene che questi incentivi siano dei veri e propri aiuti di Stato e dunque non consentiti. Per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per violazione del diritto europeo, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha richiesto la sospensione della procedura di notifica.

Infine, signor Presidente, vorrei dire che l'approvazione di questo emendamento salva l'Italia da una sicura e salatissima nuova infrazione europea ed è la prova che dimostra ai cittadini che il MoVimento 5 Stelle sta lavorando nel loro esclusivo interesse. Stiamo rispettando il nostro programma portando avanti importantissime leggi che hanno fatto nascere nuovi diritti come il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo, oltre a metterci il cuore, ci stiamo mettendo anche la testa, e stiamo andando a riparare, con tanto lavoro, tutti gli errori e i danni commessi dai Governi precedenti. Questi sono i fatti concreti che i cittadini hanno sempre chiesto alla politica, ed oggi hanno un Governo, una maggioranza che è, in modo concreto e tangibile, dalla loro parte. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LICHERI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARRA CARACCILOLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rinuncio anch'io ad intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Informo altresì che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiara inammissibili gli ordini del giorno G6.100, G18.100 e G20.100, in quanto non sono riferiti a modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LICHERI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

BARRA CARACCILOLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione e il presidente Licheri per aver condiviso l'ordine del giorno che Fratelli d'Italia ha presentato in Commissione. L'ordine del giorno G1.100 affronta un tema importante ed è bello che a volte su questi temi, alla fine, si riesca a trovare un'ampia adesione e a fare battaglia comune.

Che cosa accade? Tra le varie norme che riguardano l'adeguamento della normativa interna a quella europea, anche questa volta - ma è una questione che si verifica sovente - viene chiesto, in sostanza, agli ordinamenti nazionali - in questo caso al nostro - di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione anche delle libere professioni. Chi ha conseguito un titolo professionale deve infatti avere il diritto di poterlo esercitare liberamente nei diversi Stati membri.

La scorsa volta Fratelli d'Italia aveva già sollevato il problema - e ringrazio il sottosegretario Barra Caracciolo che, anche in quell'occasione, aveva accolto il nostro ordine del giorno - ponendo un primo problema che attiene alla durata del percorso formativo dei ragazzi italiani e di quello dei ragazzi stranieri. Abbiamo il grande problema che in Italia il percorso formativo, dall'inizio della scuola fino al conseguito del titolo, è notevolmente più lungo di quello di molti altri Stati europei, a partire dal diploma. In molti Stati europei i ragazzi si diplomano a diciassette anni; in Italia spesso a diciannove.

L'università in molti Stati europei è configurata sul modello *college*, per cui alla fine dell'anno si superano gli esami, il che consente di conseguire il titolo di laurea in quattro anni netti. Anche per quanto riguarda l'accesso alla professione, viene spesso previsto un esame abilitativo immediato.

Tenuto conto, dunque, dell'inizio e della fine del percorso di studi, abbiamo una situazione per cui in molti Stati europei ci sono giovani che a ventuno e ventidue anni si sono laureati, mentre lo stesso percorso di studi viene concluso dai giovani italiani a venticinque, a ventisei o a ventotto anni e non perché sono più cialtroni, ma perché quello è l'*iter* che devono seguire. Questo è quindi un primo problema, che avevamo già posto con un altro ordine del giorno approvato, per cui chiediamo che ad esso si dia seguito, livellando i percorsi di studio.

Questa volta abbiamo un problema ancora più eclatante, se vogliamo, che riguarda la durata del tirocinio professionale. Attualmente, non solo nella legge europea che stiamo per approvare, ma in generale, non è equiparata l'esigenza del tirocinio che viene richiesto a chi consegue il titolo in Italia rispetto a chi consegue il titolo all'estero. Volendo fare degli esempi concreti, accade che un infermiere italiano ha giustamente l'obbligo di conseguire il titolo, dopo aver esercitato un periodo di tirocinio professionale, ma la stessa cosa non è richiesta in altri Stati europei. Questo non ha nessuna giustificazione. Mentre per quanto riguarda la durata del percorso formativo si può immaginare che in altri contesti il percorso sia più efficace e quindi possa durare di meno, non si può dire lo stesso per un tirocinio professionale. Il tirocinio professionale o va fatto o non va fatto.

Nell'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che la Commissione ha fatto proprio, si dice che, se il tirocinio professionale è previsto in Italia, lo stesso tirocinio professionale deve essere stato svolto da chi ha conseguito il titolo all'estero e vuole esercitare in Italia, oppure quella stessa persona deve svolgere il tirocinio secondo quanto previsto dalla normativa italiana.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

FAZZOLARI (*FdI*). Ho concluso.

Ci sembra che sia un ordine del giorno di buon senso. Siamo contenti che la Commissione lo abbia fatto proprio e ci auguriamo che seguano fatti concreti. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

(*Omissis...*)

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 822-B (ore 18,28)**

PRESIDENTE. L'articolo 2 è identico all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LICHERI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

BARRA CARACCILOLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli articoli 4 e 5 sono identici rispettivamente agli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato.

L'ordine del giorno G6.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono identici rispettivamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del testo approvato dal Senato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli articoli 16 e 17 sono identici rispettivamente agli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

L'ordine del giorno G18.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'articolo 19 è identico all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[LICHERI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G20.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Proteste del senatore Giarrusso*).

CASTALDI (*M5S*). Sono due legislature che siamo molto onesti!

PRESIDENTE. Senatore, se intende intervenire sull'ordine dei lavori può chiedere la parola e vedrò se concederla. Se deve segnalare qualche irregolarità, la segnali ai senatori Segretari.

MORONESE (*M5S*). Non c'è il senatore e si vota per un collega assente! Togliete quella busta!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto e verificherà. Proseguiamo con i nostri lavori.

L'articolo 21 è identico all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto di astensione dei senatori di Liberi e Uguali, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune riflessioni.

La legge europea è un appuntamento assolutamente importante e fondamentale; tra l'altro, quest'anno capita proprio poco prima della presentazione delle liste per le elezioni europee e quindi ancor di più credo meriti una nostra riflessione. C'è una questione su cui ogni volta ci soffermiamo quando... (*Brusìo*).

Io non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, siamo in dichiarazione di voto. Non è strettamente obbligatorio rimanere in Aula; è obbligatorio invece stare zitti o abbassare molto il tono della voce. Non costringetemi a richiamare i vari settori dell'emiciclo.

Prego, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ricomincio.

Nell'annunciare il voto di astensione dei senatori di Liberi e Uguali, mi corre l'obbligo di sottolineare una serie di questioni e di sottoporre una serie di riflessioni all'attenzione dell'Assemblea e dei colleghi. La legge europea è certamente un appuntamento importante, ogni anno, perché permette di fare un bilancio del nostro rapporto con l'Unione europea. Lo è ancor di più quest'anno, credo, anche se siamo arrivati ormai alla terza lettura e anche se questa legge europea non comprende questioni di chissà quale importanza, perché essa rappresenta un'occasione, tanto più alla vigilia delle elezioni europee, per fare una riflessione sulla presenza italiana all'interno dell'Unione europea e in particolare, proprio in merito alla legge europea, anche sulla nostra fragilità, che non riguarda solo questa legislatura o quest'ultimo anno. Mi riferisco alla fragilità della presenza italiana nella fase ascendente di formazione delle direttive e dei regolamenti. Questa è sempre stata una delle questioni fondamentali. A me e a tutti noi ha sempre colpito, magari andando a Bruxelles, vedere come vi fosse una partecipazione molto più ampia da parte dei vari Parlamenti nazionali alla fase di formazione delle direttive e dei regolamenti, quindi alla fase ascendente, che è la questione fondamentale.

Ogni volta, durante la discussione della legge europea, facciamo anche il bilancio delle procedure di infrazione e dei ritardi e ci rendiamo conto di quanto sia assolutamente insufficiente la partecipazione del nostro Paese. Questo ha riguardato tutti quanti, tutte le maggioranze e anche il nostro modo di rapportarci all'Europa stessa.

Lo dico a molti colleghi: il problema oggi, alla vigilia delle elezioni europee, non è evidentemente solo quello di presentare le nostre idee o le nostre critiche sull'Europa, ma anche quello di capire come intendiamo rafforzare questa presenza, per poter cambiare e incidere davvero. È facile venire qui a dire che finalmente staremo lì per fare gli interessi degli italiani, alla luce di tutte le alleanze sovraniste e magari dello *slogan* "gli italiani prima di tutto". Occorre avere una capacità sistematica di interagire con l'Europa e di essere protagonisti nella fase di formazione delle normative e questo alla luce del fatto che pensiamo - lo dico soprattutto da parte nostra - che questa Europa e il modo di funzionare dell'Europa stessa abbiano bisogno di cambiamenti radicali e profondi. A maggior ragione, proprio in considerazione della necessità di modificare, intervenendo in maniera incisiva, le politiche europee, soprattutto negli ultimi anni, occorre una capacità di presenza forte e qualificata e un grande lavoro, da parte dei parlamentari italiani e soprattutto del Governo, per poter dare il nostro contributo.

Nel merito di questa legge europea, come abbiamo visto, le modifiche apportate alla Camera non sono particolarmente significative, per quanto riguarda sia l'articolo 1 che l'articolo 3 perché questa legge europea non conteneva particolari questioni.

Per quanto concerne l'articolo 6, in tema di blocchi geografici ingiustificati, il fatto che alla Camera si sia inserita una possibilità di tutela maggiore dei consumatori, anche attraverso la designazione del Centro nazionale della rete europea per i consumatori e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quali organismi responsabili per garantire gli stessi consumatori e il rispetto delle regole, è a mio avviso un elemento abbastanza importante.

Vi sono poi alcune questioni che mi stanno particolarmente a cuore e su cui, nell'ultima parte del mio intervento, desidero soffermarmi. Mi riferisco anzitutto all'articolo 18, che abbiamo votato nuovamente a seguito delle modifiche intervenute alla Camera.

Nel novellare il decreto legislativo n. 45 del 2014, attraverso l'introduzione dell'articolo 1-*bis* a quel provvedimento, l'articolo 18 è fondamentale perché reca finalmente disposizioni sull'attribuzione

della responsabilità - sia in via principale sia in via sussidiaria - della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo perché - ecco uno dei grandi problemi - noi dobbiamo molto all'Europa in campo ambientale, anche grazie alle procedure di infrazione che l'Europa ha ripetutamente aperto nei nostri confronti in tale settore. Questo è uno dei casi specifici proprio perché la Commissione europea ha avviato contro lo Stato italiano la procedura di infrazione n. 2018/2021 per la mancata attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. I profili di responsabilità richiesti, tracciati nei commi dell'articolo, sono molto importanti, perché si provvede ad attribuire finalmente la responsabilità in via principale ai soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività. Parimenti, gli altri commi dell'articolo delineano in modo chiaro - e speriamo finalmente non più suscettibile di inadempienza da parte del nostro Stato - le responsabilità in via sussidiaria degli Stati in caso di spedizione di materiali radioattivi.

Si tratta di una questione che dovrebbe ricordare a molti di noi anche le gravi colpe, negli anni, dovute alla mancata gestione responsabile dei rifiuti radioattivi, pur essendo noi uno dei Paesi che avrebbe dovuto attrezzarsi più degli altri, avendo fatto, peraltro, molte discussioni, riflessioni, nonché votato un *referendum* sul nucleare, ma non stiamo parlando solo di questo.

Anche le altre modifiche intervenute nel codice dell'ambiente - penso all'articolo 20 - sono questioni non di primissima importanza ma che, tuttavia, ancora una volta ci richiamano al rispetto delle norme e delle direttive europee.

Nel confermare il voto di astensione, auspichiamo ancora una volta che la riflessione sul nostro contributo nella fase di formazione dei regolamenti e delle direttive europei non avvenga soltanto ogni volta che esaminiamo la legge europea, ma che tale esame sia un'occasione per implementare fortemente il senso di partecipazione e di presenza politica attiva all'interno dell'Unione europea: per cambiarla profondamente bisogna avere un ruolo forte e, da questo punto di vista, mettere tutta la presenza politica che un obiettivo come questo merita. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, questa discussione della legge europea sembra un po' una scena surreale, un po' come l'orchestra del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda e di cui ci chiediamo se ha stonato o meno, mentre andiamo contro la catastrofe.

Siamo davanti al fallimento totale dell'Unione europea. Non lo diciamo noi, che siamo patrioti e sovranisti, ma tutti, a partire dal Regno Unito che ha deciso di abbandonare la casa comune europea e lo testimonia il gradimento dell'Unione europea, che era altissimo in tutta Europa e, in particolare, in Italia e oggi è ai minimi storici. Che sia un fallimento è anche dimostrato dal fatto che oggi non c'è nessuno che difenda l'Unione europea. Non viene difesa dal Partito Popolare Europeo; qui c'è Forza Italia che ne fa parte e il suo *slogan* per le prossime elezioni è: «Per cambiare l'Europa»; non la difende il Partito Democratico, che governava insieme al PPL Europa, che dice che l'Europa va cambiata, e non la difende nemmeno il partito +Europa di Emma Bonino, che dice che l'Europa, così com'è, non va bene perché il Consiglio europeo ha troppo potere e va dato più potere alla Commissione europea. Ovviamente noi non difendiamo questo modello di Unione europea e quindi, se in questo Parlamento si dovesse votare perché l'Unione europea rimanga così come è, la proposta raccoglierebbe zero voti. Eppure, come se tutto ciò non fosse vero, continuiamo con una totale inerzia e oggi discutiamo del recepimento nell'ordinamento italiano delle normative europee e

decidiamo se la potatura deve o meno essere un rifiuto, se il concime può essere messo nei campi o vada portato in altra sede. Di questo stiamo parlando.

Mentre noi discutiamo di concime, abbiamo la Francia di Macron che interviene in Libia contro il Governo riconosciuto a livello internazionale, sostenendo Haftar, in chiave anti italiana, per piazzare la Total in sostituzione dell'Eni. Stiamo parlando di politiche neocoloniali francesi in Africa, a discapito dei *partner* europei e mentre questo avviene in Libia, noi discutiamo delle potature. Sembra veramente una presa in giro. Approfitto per dire che Fratelli d'Italia non voterà contro perché ci asterremo e vorremmo, anzi, abbandonare l'Aula perché non ci prestiamo a questa triste scena. Noi vogliamo cambiare tutto e che di tutto ciò non si abbia più a discutere da qui in avanti.

Nel primo passaggio in Senato della legge europea è stato approvato un emendamento alla risoluzione di maggioranza di Fratelli d'Italia che era rivoluzionario. Ribadiva la supremazia della normativa italiana su quella europea e imponeva la valutazione di costo-beneficio dell'introduzione della normativa europea nell'ordinamento italiano. È stato recepito non so quanto in modo consapevole dalla maggioranza, ma già è un primo passo. Il secondo passo avverrà con le elezioni europee, quando andremo nel Parlamento europeo a dire che deve essere cambiato tutto di questa impostazione: non più un modello federale, in cui gli Stati continuano a cedere sovranità a un'entità sovranazionale, ma una confederazione di Stati liberi e sovrani, nella quale ogni Stato mantiene la propria sovranità e demanda a un'entità di organizzazione di Stati ciò che è meglio che si faccia insieme, ossia la politica estera, il mercato comune e la politica di difesa. Atteggiamenti come quelli che abbiamo ricordato della Francia di Macron in Africa sono inaccettabili.

Questo è il modello dell'Europa delle Patrie. Oggi questa sembra una bestemmia; chi come noi, nel Gruppo dei conservatori ECR in Europa, la difende viene tacciato come un estremista, a partire dai cattivoni del gruppo di Visegrád. Invito tutti, allora, a riaprire un qualunque libro di storia o un qualunque manuale dell'università, per chi l'ha fatta, e ricordo che il modello confederale era quello chiaramente voluto, ad esempio, da Churchill e De Gaulle, che non mi sembra di ricordare fossero due pericolosi nazifascisti.

Queste sono le battaglie che porteremo nel prossimo Parlamento europeo, insieme ai nostri alleati del gruppo di Visegrád che - lo rivendichiamo - sono i primi alleati di Fratelli d'Italia nel prossimo Parlamento europeo: abbiamo già condiviso delle linee insieme: la prima è la difesa dell'economia reale dall'economia finanziaria che oggi domina in Europa; la seconda è la difesa dei confini, con - certo - il blocco navale al largo delle coste libiche per impedire ai barconi di partire, soprattutto adesso che ci dicono che ci sono 800.000 persone pronte a partire. Il ministro Trenta ci dice che, visto che c'è la guerra in Libia, quelli sono profughi e non clandestini, dimostrando un analfabetismo giuridico di diritto internazionale che sorprende: se c'è la guerra in Libia, infatti, al limite i profughi sono i libici, non certo chi parte, magari, dalla Nigeria.

Rivendichiamo, ancora, la nostra battaglia contro il *global compact* per l'immigrazione. Visto che c'è già nell'Unione europea chi vorrebbe, con un artificio, fare in modo che sia vincolante per tutti gli Stati, noi faremo l'opposto: tutti gli Stati dell'Unione europea e tutta l'Unione europea fuori dal *global compact*.

Tema assolutamente tabù: difesa della nostra identità greco, romana e cristiana dal processo di islamizzazione in corso. Noi lo rivendichiamo: l'Europa è prima di tutto basata sui popoli e sulle identità e le identità sono nazionali, culturali e religiose. Non ci stiamo con chi pensa che, invece, la soluzione sia un'Europa senza identità, senza storia e senza futuro.

Questo è il modello che Fratelli d'Italia porterà avanti, perché è tempo di distruggere l'euromostro che oggi si è radicato in Europa e, sulle sue ceneri, costruire l'Europa delle Patrie e difendere i popoli europei. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[FEDELI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, siamo tutti consapevoli, ciascuno dal suo punto di vista, dell'importanza particolare che riveste questo disegno di legge europea. In realtà, il disegno di legge in esame dà diretta attuazione, nell'ordinamento italiano, alle norme europee e permette, tra l'altro (lo vorrei sottolineare, perché poco si parla di questo), di superare le violazioni del diritto europeo che, peraltro, purtroppo in questo anno, con questo Governo giallo-verde, sono aumentate, mentre noi, nella scorsa legislatura, avevamo fatto veramente molto. Voglio sottolineare che questo risultato purtroppo porta in questo anno ad avere ben 74 procedure di infrazione, di cui 64 per violazioni del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

A tutti quelli che criticano l'Unione europea bisognerebbe ricordare che c'è una fase ascendente delle direttive, di ciò che si stabilisce in Europa, in cui, se si partecipa, si fanno gli interessi del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Non è un tema burocratico, ma un tema politico centrale e quindi saper partecipare è quindi un elemento fondamentale.

Penso che il modo in cui si sta discutendo e si è arrivati a questo disegno di legge rappresenta, anche questo, il fallimento dell'Esecutivo nella gestione delle politiche europee. Sembra normale, ma non è normale il fatto che ci sia stata in quest'ultimo anno poca presenza dei nostri Ministri ai tavoli europei, a partire dall'ex ministro Savona, che ha brillato per totale assenza nelle sedi europee. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi perdoni un momento, senatrice Fedeli. Mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia, perché hanno superato il limite acustico: vi devo richiamare.

FEDELI (PD). Vorrei dire anche al Ministro dell'Interno, che non ritiene mai di essere presente ai tavoli europei, che è esattamente in sede europea che si discutono le politiche per il governo dei flussi migratori e magari anche le politiche del rapporto con il Nord Africa e i temi della Libia che sono particolarmente significativi per il nostro Paese. Vorrei sottolineare come di fronte a tutto ciò vi sia un'incredibile miopia. Insisto nel dire che c'è una miopia politica del luogo e delle sedi di partecipazione europea per determinare le politiche utili al nostro Paese. Mi sembra necessario ribadire che la presenza dell'Italia ai tavoli europei significa avere a cuore gli interessi del nostro Paese. Ma il Governo continua ad affrontare il suo rapporto con le istituzioni europee solo come se l'Europa fosse un avversario da sfidare e combattere e non un luogo in cui determinare le politiche utili anche per il nostro Paese. Ciò porta, ovviamente, alla conseguenza che non riusciamo a determinare ciò che continua a essere un tema fondamentale per il nostro Paese.

L'Europa è il luogo in cui bisogna affrontare le sfide dell'oggi sulla crescita, sulla sostenibilità, sugli impatti ambientali positivi, sulle interconnessioni, sulle necessarie politiche per incrementare ricerca e sviluppo e guardare esattamente alle sfide del futuro, come diceva nel suo intervento anche la senatrice Ginetti, che sono il tema fondamentale per non isolare l'Italia in Europa e per non isolare l'Europa, attraverso il nostro comportamento, dentro le sfide globali.

La legge europea rappresenta perciò, dal nostro punto di vista, un appuntamento importante, perché da essa passano anche le innovazioni che possono portare un futuro positivo alle persone: donne, giovani, famiglie, imprese e enti pubblici del nostro Paese. Penso ad esempio al riconoscimento delle qualifiche professionali, agli incentivi per gli impianti di biomasse, biogas e bioliquidi, dai quali derivano migliaia di posti di lavoro; all'individuazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e diagnostici *in vitro*; penso soprattutto alla certezza e alla rapidità dei pagamenti alle imprese che effettuano opere pubbliche per le amministrazioni locali e centrali; penso al contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Il disegno di legge europeo dimostra in realtà che grazie all'Europa alle sue istituzioni si possono davvero difendere, aiutare e sostenere gli interessi nazionali.

Al pari essenziale sarebbe l'altro disegno di legge, quello relativo alla legge di delegazione europea, che giace inspiegabilmente in Commissione da mesi, senza riuscire a compiere un ben che minimo passo avanti nella Commissione politica dell'Unione europea: simbolo anche questo, dal mio punto di vista, dell'evidente noncuranza con cui questa maggioranza e il Governo ritengono di poter trattare l'Unione europea come fosse altro da noi, tutt'altro da noi. Invece la legge europea, come la legge di delegazione europea, sono parte di *dossier* importanti e finali di un procedimento che parte da lontano e in cui il Parlamento è coinvolto, a più riprese, nell'espressione di un parere sulla sussidiarietà e proporzionalità anche - insisto su questo - nella fase ascendente, cioè nell'incorporazione nel diritto nazionale della legislazione europea.

Per questo, ciò che valutiamo non è solo il contenuto di questo disegno di legge, ma anche una valutazione politica a tutto tondo, che coinvolge il Governo e la sua maggioranza, anche nel modo con cui ci presentano qui il disegno di legge. È utile far notare come si giunge a votare in quest'Aula in terza lettura questo disegno di legge europeo - lo voglio sottolineare - in concomitanza con l'esame del DEF, come è successo in prima lettura. Si era, allora, in piena sessione di bilancio. Ci sarebbe da ricordare come allora, nello scorso dicembre, la mancanza di un dialogo costruttivo, in particolare con la Commissione europea, abbia determinato livelli di scontro mai sperimentati in passato, con la bocciatura del progetto di legge di bilancio, che ha costretto l'Esecutivo italiano a modificare *in extremis* il testo per evitare l'apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo.

Una fase di tale conflittualità che ha alimentato nel nostro Paese sfiducia e clima di profonda incertezza: clima che si ripresenta oggi, purtroppo, non migliorato.

Nel *Country Report* del 2019, la Commissione europea ha ribadito forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia, la quale presenta squilibri economici eccessivi che unitamente al debito alto, alla protratta scarsa produttività e allo scarso sostegno agli investimenti e al lavoro, implicano rischi con rilevanza, oltre che nazionale, anche transnazionale. È un rischio oggettivo di contagio e di difficoltà nei rapporti con i Paesi europei.

Oggi, come allora, in fase di esame di questo DEF, l'Italia rappresenta oggettivamente l'anello debole dell'Europa e ogni misura introdotta da allora, nonostante i roboanti annunci dell'Esecutivo, ha un impatto negativo su *deficit*, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese.

Ancora oggi, a distanza di mesi, quello che avrebbe dovuto essere un problema politico affrontato e superato (penso alla Brexit, che resta sul tavolo), lo si affronta con un decreto-legge che tenta di tamponare un'emergenza, ovvero la possibile uscita del Regno Unito dalla Unione europea senza un accordo. Il che creerebbe, non solo all'Europa, ma anche all'Italia e allo stesso Regno Unito, indicibili difficoltà, non solo economiche.

Questo è il risultato di quando si pensa di governare un Paese guardando all'Unione europea, all'Europa e alle sue istituzioni esattamente come nemici, anziché come luoghi in cui costruire politiche utili, coordinate e armonizzate nell'interesse dei nostri cittadini.

Oggi, come allora, d'altronde, come Partito Democratico noi ci asterremo in sede di voto finale, con le motivazioni che in parte ho cercato di dare in questo intervento e che prima ha dato la collega Ginetti, esattamente per risottolineare l'ambiguità, il ritardo, la contraddittorietà che il Governo italiano ha e continua ad avere nei confronti delle politiche europee, delle sedi istituzionali europee, del confronto necessario di relazione con gli altri Paesi comunitari.

Come si è detto, il Governo avrebbe avuto un compito semplice: adeguare con velocità, appropriatezza e presenza, proprio per condividerlo al meglio, il nostro ordinamento alle norme europee, che, peraltro, vengono condivise in quella sede, la quale continuerà purtroppo, con questo Governo, ad essere qualcosa di lontano e di dannoso per il nostro Paese, se non sceglieremo insieme di innovare le politiche europee. Ma per innovarle, bisogna esserci e non continuare a pensare di delegittimare le sedi europee, le politiche europee e i nostri possibili alleati in Europa. Vale per le politiche migratorie, vale per le politiche di crescita.

Per questo, nonostante quello che ho detto, ci asterremo e non voteremo contro questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, io ho avuto un momento di perplessità e mi sono rivolta ad alcuni colleghi più esperti di me e anche al Governo, per chiedere se la legge europea di cui stiamo parlando e che stiamo approvando in questa giornata, sia la legge europea di un'Europa immaginaria, che ho sentito descrivere in quest'Aula da più interventi, o se, invece, sia la legge europea 2018, che doveva sanare le settantaquattro procedure di infrazione aperte dall'Unione europea nei confronti del nostro Paese.

E infatti di questo si tratta, non di altro. Non c'è la procedura d'infrazione per l'eccesso di *deficit*, né perché i Ministri non vanno in Europa: c'erano 74 procedure d'infrazione accumulate dai precedenti Governi negli anni precedenti al 2018, che in questa legge europea dovevano essere sanate. Quindi, tutto ciò che ho ascoltato in quest'Aula oggi nelle dichiarazioni di voto, ma anche negli interventi in discussione generale, abbiamo l'obbligo di ascriverlo e spedirlo direttamente a chi ha governato negli anni precedenti, alimentando 74 procedure d'infrazione contro il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Infatti, l'approvazione di questa legge europea - che penso, senza tanta altra retorica, possiamo rapidamente approvare, finalmente in via definitiva, visto che siamo alla terza lettura e oggi dovremmo solo occuparci delle parti che la Camera ha ritenuto di modificare - ci consentirà di scendere da 74 procedure d'infrazione a 52, perché nel frattempo molte sono venute meno.

Non stiamo qua a spiegare perché e per come l'Europa apra procedure d'infrazione e poi le chiuda, a seconda di alcuni determinati procedimenti che mette in atto e che evidentemente ci hanno visto assolti. È un po' come quando la Commissaria alla libera concorrenza ha stabilito che il caso delle banche italiane era da procedura d'infrazione e che gli aiuti di Stato - ben usati da molti altri Paesi *(applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* - l'Italia non li poteva usare e poi la Corte di giustizia europea ha fatto giustizia anche di questo. Meno male che non ce la siamo trovata tra queste procedure d'infrazione. Invece, a quelle che ci siamo trovati, abbiamo provato a rimediare, per cui la legge

europea al nostro esame - come sapete bene e come abbiamo già avuto modo di vedere nelle precedenti letture - tocca tantissime materie, quale il riconoscimento delle qualifiche professionali, le professioni degli agenti d'affari, le rivendite di tabacchi, le transazioni commerciali, l'uso del termine "cuoio", l'arresto europeo, gli esaminatori per quanto concerne le patenti di guida, i diritti aeroportuali, il trasporto di beni in franchigia, le emissioni di gas serra, la fabbricazione dei medicinali, le apparecchiature elettriche e, badate bene, addirittura gli sfalci e le potature dei gelsomini sui nostri terrazzi. Questi sono gli argomenti che stanno dentro questa legge europea, una legge europea che, sia nella fase ascendente sia in quella discendente, com'è stato già ricordato, si occupa di un sacco di cose tranne delle emergenze dell'Europa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Le emergenze, infatti, come ha ricordato bene prima chi mi ha preceduto, e le politiche ad esse dedicate, come le ondate migratorie che si sono riversate tutte nel nostro Paese, perché gli altri Paesi dell'Unione europea hanno chiuso le frontiere, non sono mai state all'attenzione cara dell'Unione europea, lasciando al nostro Paese di dover affrontare e risolvere, di volta in volta, questo tipo di tragedia.

Le politiche migratorie sono uno degli esempi, forse il più importante, certo quello che a noi sta più a cuore, perché ogni volta che si muove qualcosa sullo scacchiere del Mediterraneo, sappiamo che - gira, gira - chi paga il prezzo siamo noi italiani. E allora va bene lo stesso, anche se fa parte dell'Unione europea, la Francia, quando manda i suoi militari ad addestrare i mercenari del generale Haftar, perché questo conduce a un *golpe*, un colpo di Stato, che - come ci ha ricordato l'unica autorità riconosciuta dalle Nazioni Unite e da tutti gli organismi internazionali - udite udite, riverserà nel nostro Paese probabilmente 800.000 di coloro che chiamiamo profughi. Noi però a questo rispondiamo che, finché non se ne occupa l'Europa, l'Italia se ne occupa per la parte che la riguarda. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). E va ricordato a tutti che questa volta non finirà come con i Governi precedenti. Noi non faremo ciò che hanno fatto i Governi precedenti, scaricando sulle periferie del nostro Paese una tragedia umana di proporzioni bibliche, che nessuno Stato può sopportare, men che meno il nostro.

Signor Presidente, un'Unione europea incapace di rispondere alle necessità dei propri cittadini l'abbiamo già vista e non occorre scomodare il sovranismo richiamato da più parti; sarebbe sufficiente che l'Unione europea applicasse il proprio principio fondante della sussidiarietà, per consentire ai Paesi membri di risolvere le questioni che gli Stati o le autorità locali possono affrontare e si dedicasse alle grandi questioni. Invece, accade il contrario.

Per questo, nell'esame del disegno di legge europea in discussione non ho visto i colleghi descritti prima dalla collega Ginetti; ho visto invece molti colleghi occuparsi in Commissione anche delle piccole sfumature, ad esempio della parificazione dei titoli tra gli studenti italiani e quelli di altri Paesi dell'Unione europea. È pacifico che nell'andare a svolgere una professione in Italia come in un altro Paese il nostro titolo di studio vale tanto quanto quello degli altri; invece non ci va bene che i nostri ragazzi debbano assolutamente poter produrre prove abilitative surrettizie della formazione e ne abbiamo discusso a lungo. Allo stesso modo abbiamo discusso, sempre in questo disegno di legge europea, di come invece fosse quanto mai giusto che una convenzione come quella di Marrakesh, che tutela le persone non vedenti, venisse recepita quanto prima da tutti gli Stati, compreso il nostro.

Noi abbiamo potuto fare un grande lavoro sulle questioni che il disegno di legge europea ci ha consegnato e lo abbiamo fatto con l'obiettivo di risolvere quelle infrazioni. Ebbene, alla fine di questo dibattito e di queste dichiarazioni di voto posso dire con grande serenità - non so se possono farlo anche altri - che questo lavoro lo abbiamo fatto con diligenza e con grande onestà, nella difesa

degli interessi dell'Unione europea, senza calpestare gli interessi degli italiani. Questo ci conforta e ci fa dichiarare il nostro voto favorevole, ma soprattutto il fatto che, invece che riempirci la bocca delle procedure di infrazione, noi le abbiamo portate da 74 a 52. Essere più bravi di così era impossibile. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MASINI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi, *fluctuat nec mergitur*: è sbattuta dalle onde, ma non affonda. Questo è il motto della città di Parigi, se qualcuno non lo sa, e con questo oggi tengo ad iniziare il mio intervento in Aula, esprimendo un pensiero di affetto e sostegno agli amici francesi e ai colleghi del Senato francese che pochi giorni fa hanno ospitato alcuni membri della 14<sup>a</sup> Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Paragone*).

La Francia e la nostra Italia sono Paesi fondatori e fondanti di questa Europa, certo tanto cara e forse un po' malmessa. In Aula oggi esaminiamo alcuni strumenti (potremmo definirli ferri chirurgici) con cui questa stessa Europa viene gestita come la legge europea, uno strumento importantissimo che ci permette di capire a che punto è arrivato il nostro ordinamento nell'adempiere ai principi comunitari nel rispetto delle normative dell'Unione europea. Grazie alle nostre delegazioni, anche l'Italia prima costruisce e poi detta. Come ha detto anche la collega Fedeli, infatti, prima si costruisce e poi si detta. Questo è uno dei punti fondamentali delle critiche che noi sottolineiamo rispetto all'atteggiamento del nostro Paese e dei nostri organismi nell'Unione europea. Come tutti sappiamo, infatti, una normativa di riferimento comunitario ha prima una fase ascendente e poi una discendente e noi come sistema Paese siamo gravemente assenti nella fase ascendente. Non riusciamo a incidere quanto vorremmo, non siamo presenti quanto sarebbe necessario nel momento più importante, quello in cui si costruisce la norma, sia essa regolamentare o direttiva, quindi di diretta attuazione o con la necessità di essere recepita.

Quando esaminiamo la legge europea, trattiamo una sommatoria di temi estremamente diversi, ma che non sono semplicemente una normativa *omnibus*, una miscellanea di elementi che hanno poco a che fare l'uno o con l'altro, ma sono invece quei momenti che permettono al nostro sistema Paese di riuscire affettivamente ad adeguarsi al quadro normativo di riferimento. Ed è qui che fortemente cominciamo a sottolineare alcune problematiche. Bisogna ricordare che risultano ancora molto consistenti le procedure pendenti a carico del nostro Paese: sono oltre settanta, come è già stato ricordato, che siano del Governo precedente o meno, quindi non si può che sottolineare come lo sforzo compiuto dall'Esecutivo, a nostro parere, non sia sufficiente: non è sufficiente a ridurre in maniera adeguata il contenzioso; non è sufficiente a far sì che noi, Paese fondatore, titolato, nonché titolare di un'importanza assoluta rispetto all'Unione europea, non riusciamo ad essere capaci di dare adeguata attuazione alle normative a cui siamo tenuti, e a cui dovremmo, per quanto riguarda l'*iter* di funzionamento, partecipare attivamente.

Nonostante il fatto che tutti noi sappiamo che in questo momento l'Unione europea ha delle grandi criticità - è indubbio - riteniamo, come Forza Italia e anche come cittadini italiani, che bisogna continuare ad essere nettamente favorevoli all'Europa; quell'Europa che abbiamo in maniera importantissima contribuito a costruire, un'Europa i cui vantaggi sono enormi e sono quelli di cui tutti abbiamo fruito, di cui abbiamo certezza e di cui siamo consapevoli; un'Europa che se non ci fosse stata non ci avrebbe consentito settant'anni di pace che diamo troppo spesso per scontati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Certo, noi siamo anche convinti che, purtroppo, l'Europa di oggi non risponda pienamente all'Europa ideale dei nostri padri fondatori; che sia un'Europa spesso percepita come lontana, distante, senz'anima, caratterizzata da eccessi di burocrazia e di politiche di austerità, rigida sui conti, e basata su algoritmi distanti dalla vita di ogni giorno.

Il ministro Salvini - e non solo lui, ma in molti nel Governo - ha detto che andrà in Europa per chiedere ed ottenere modifiche ai parametri e una loro maggiore flessibilità. Orbene, sicuramente è una giusta iniziativa, ma vorrei ricordare, sulla base anche di una spicciola economia domestica, che non si può spendere ciò che non si ha nel portafoglio, indebitandosi ulteriormente, fra l'altro per politiche in *deficit*, di spesa corrente, che non creano sviluppo e non permettono al sistema Paese quello *shock* fiscale di cui avremmo avuto bisogno. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non ha senso quindi modificare i parametri per politiche che si riveleranno un buco nell'acqua, perché questo sarà il giudizio che l'Europa ci darà il 9 maggio, colleghi; è una previsione semplice, non è che faccio l'oroscopo: troppo debito, nessuna crescita, rallentamento dell'economia, disoccupazione in aumento. Servono davvero misure adeguate in favore di attività che permettano all'Unione europea di tornare invece ad essere un'Europa che riparte, che cresce, che dia fiducia ai propri cittadini e che dia una prospettiva per sentirsi fieri di essere europei, perché dobbiamo essere fieri di sentirci europei.

Un'Europa che non venga vista dai suoi cittadini come un ostacolo al proprio benessere e allo sviluppo, bensì come un supporto, un aiuto a migliorare questo stesso benessere. E questo, colleghi, è il *leitmotiv* di Forza Italia e della politica che vogliamo portare in Europa. Con l'Europa si deve interagire da Paese forte e credibile, non con metodi che sembrano voce grossa e poi si rivelano solo sussurri vacui, quanto però controproducenti, inutili, provocatori e superflui.

Ci aspettano sfide troppo importanti per poter continuare a guardare ai sondaggi, al consenso, ad una campagna elettorale continua, invece che al bene del Paese, ovvero ciò per cui tutti noi siamo chiamati qui ad operare. L'ora dei giochi è finita; si torni in Aula, si torni a bordo, alle cose di buon senso. Abbiamo davanti la sfida Brexit e ciò che questa uscita comporterà soprattutto sul bilancio della PAC, basilare per l'economia dell'Italia, che sull'agricoltura fonda gran parte della propria economia.

Abbiamo la sfida della Cina, la gestione di un delicato rapporto relazionale che non può essere affrontato da soli mettendo a rischio la nostra sovranità, ma che invece va gestito - perché nessuno mette in discussione che il nostro Paese debba potenziare l'interscambio con la Cina - con prudenza e opportune valutazioni. Semmai, dovremmo essere il collante fra cultura del Nord e del Sud del nostro continente e senza mai perdere di vista la nostra naturale e storica connotazione di alleanze, soprattutto se si rischia di perderle per risultati di accordi commerciali risibili.

Abbiamo davanti una sfida dolorosa, difficile e inevitabile dei flussi migratori. È apertissima la questione libica, con probabili nuovi flussi da gestire, che certo non potranno, né dovranno vederci soli ad affrontare questa nuova emergenza. Né soli, né isolati, però. Quindi, sì, è necessario rivedere il Trattato di Dublino alla luce delle diverse esigenze sviluppatesi dai suoi primi periodi, così come bisogna combattere per l'obbligatorietà dei ricollocamenti. Ma certo non fa bene al nostro Paese aprirsi a sovranismi in totale competizione con i nostri interessi, minando l'unico sovranismo che possa avere un senso, quello europeo, come dice il nostro presidente Silvio Berlusconi, a cui auguriamo di tornare in Europa con la sua voce autorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Con il disegno di legge in esame si sono perse molte opportunità per apportare migliorie con azioni concrete nelle materie che erano oggetto di osservazione e valutazione. Insomma, è ancora una

volta un'occasione persa e mal sfruttata. Si tratta, ancora una volta, di una politica senza visione e umiltà, con cui si cerca di mascherare la propria scarsa capacità di analisi e di incidere, sempre dando la colpa a qualcun altro, ovvero usando lo stesso metodo che utilizzate all'interno del Governo quando l'Esecutivo scricchiola. Da questo scricchiolio noi ci teniamo fuori e siamo lontani, perché in Europa servono voce nitida e capacità di analisi lucide, che noi abbiamo sempre saputo avere.

Per tutto questo, fin troppo buoni, ci asterremo dal votare il disegno di legge in esame, sperando che abbiano presto fine sia gli scricchiolii, che i troppi *tweet* del Governo e si torni a una politica del fare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[ANGRISANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, oggi siamo qui riuniti per dare attuazione finale e procedere alla votazione definitiva di questo provvedimento, che consente di evitare al nostro Paese di incorrere nelle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea o per effetto di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione.

Si tratta di una normativa che ha un'importanza legislativa decisamente rilevante e prioritaria per il nostro Paese. Infatti, la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Tale adeguamento riguarda disposizioni abrogative o modificative di leggi statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea e disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Le disposizioni contenute nella norma, dunque, modificano o integrano la disciplina vigente nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e far fronte alle suddette procedure d'infrazione, componendosi, come ben sapete, di norme aventi natura eterogenea che intervengono in campi ben diversi tra loro.

I settori interessati dal disegno di legge in esame sono la libera circolazione di persone, servizi e merci, la giustizia e la sicurezza, i trasporti, la fiscalità, le dogane, gli aiuti di Stato, il diritto d'autore e la tutela della salute umana e dell'ambiente.

L'eterogeneità e la diversificazione anche concettuale degli argomenti trattati la rendono una norma atipica, che presenta dei caratteri giuridici anomali, in quanto omnicomprendivi di fattispecie regolatrici. Tuttavia, la sua natura particolare non ne sminuisce il valore complessivo o la sua imprescindibile necessità normativa.

Il disegno di legge in esame, licenziato dal Governo il 6 settembre 2018 e approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 dicembre, con modifiche rispetto alla prima versione governativa, è stato poi votato nell'altro ramo del Parlamento il 12 marzo scorso. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate in prima e seconda lettura, rispettivamente dal Senato e dalla Camera dei deputati, il testo si compone ora di 22 articoli con i quali si affrontano ben sei procedure di infrazione e quattro casi EU-Pilot. Inoltre, si risolvono due casi di aiuti di Stato illegali, si attuano due direttive già scadute, si adegua l'ordinamento nazionale a cinque regolamenti europei e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.

L'aspetto peculiare del disegno di legge di cui si discute e che intendo rendere evidente nel poco tempo che mi è concesso in quanto è interessante porvi attenzione è che molte di queste norme regolatrici recano in sé una visione sociale delle problematiche per riequilibrare le condizioni di disparità sociale che meritano ogni tutela possibile e ogni intervento di tipo solidale e altruistico auspicabile.

Di particolare rilevanza, ad esempio, sotto l'aspetto della solidarietà civica, è a mio avviso l'attuazione della direttiva 1564/2017, contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge in esame, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali. Si tratta di una disposizione che ha un chiaro carattere agevolatore e facilitatore in favore di persone con bisogni educativi speciali.

Inoltre, è di sostanziale portata innovativa, tra le altre, anche l'attuazione della direttiva 1572/2017 contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge, oggi al voto dell'Assemblea, che disciplina le buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. Questa direttiva impone, per i medicinali importati dall'estero, nonché per quelli sperimentali, il rispetto dei principi e delle linee guida fissati sul territorio nazionale per la produzione di medicinali per uso umano, al fine di garantire la conformità delle operazioni alle buone prassi di fabbricazione e la piena attuazione del più rigido ed efficiente sistema di garanzia della qualità farmaceutica.

Non mi dilungherò comunque oltre sulla mera elencazione dei tanti ed apprezzabili interventi normativi regolatori. Mi preme invece soffermarmi sul lato umano delle attività che sono alla base della stesura di questa legge, per quanto di nostra competenza, di spettanza parlamentare. Mi riferisco alle attività della Commissione di cui mi onoro essere membro. Certo, cari colleghi, il lato umano, quello che viene spesso trascurato, non evidenziato o non temperato, quando si parla di norme che adeguano discipline, di leggi che sanano altre leggi, di processi normativi che fermano altri procedimenti sanzionatori.

È per questo motivo che voglio fare encomio pubblico del lavoro della Commissione per le politiche europee e di ogni suo componente per l'impegno profuso e per il senso di responsabilità manifestato nel suo incarico istituzionale e nelle sue funzioni, durante tutto l'*iter* che l'ha riguardata, fino al voto di oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La Commissione per le politiche europee svolge le sue incombenze con la massima laboriosità, perizia ed efficacia, oltre che con i più nobili propositi etici ed è per questo che ringrazio, *in primis*, i colleghi di opposizione, che fanno il loro legittimo dovere nel pieno rispetto del ruolo politico delle parti in gioco. Ringrazio i nostri colleghi di maggioranza, sempre leali e pronti a fornirci il loro abile supporto, i colleghi del Movimento, straordinari «compagni d'armi» e ringrazio, infine, il Presidente per la competenza e l'imparzialità con le quali dirige i lavori.

Siamo arrivati al voto finale dopo un lungo e duro lavoro di mediazione legislativa e dopo una serie di certose valutazioni politiche che pongono al centro del *focus* solo ed esclusivamente gli interessi dei cittadini italiani e dei loro bisogni sociali.

Questa normativa va nella direzione giusta: fa in modo che l'intervento, qualche volta in passato troppo invasivo dell'Europa, sia dunque indirizzato alla tutela e alla salvaguardia delle esigenze collettive del popolo italiano, tenendo presente le necessità delle sue specifiche, minoritarie e settoriali componenti sociali e le loro problematiche quotidiane.

È solo questo che la maggioranza ha veramente nel cuore e in testa: ridare all'Europa il grande peso che merita nel processo decisionale, esecutivo e normativo dei suoi Paesi membri, ma sempre e comunque temperando il rispetto delle specificità territoriali e sociali.

Soltanto coniugando queste due istanze e queste due forze, quella centralista e decisionista e quella periferica e minoritaria, sarà possibile costruire compiutamente l'Europa che i cittadini europei veramente agognano.

È questo il nuovo paradigma che piace al Movimento 5 Stelle e che intendiamo portare avanti con sempre maggiore determinazione: fare il massimo possibile affinché i cittadini comuni e non più le oligarchie di potere ritornino al centro delle scelte politiche dell'Unione.

Siamo in prossimità della campagna elettorale per le elezioni europee, quindi sarebbe facile e scontato per me usare i meccanismi espositivi della retorica e dire che questa Europa così com'è non ci piace e che andrebbe cambiata. Non lo farò, perché ormai l'abbiamo capito tutti e non ha senso ripetersi in questo contesto.

Quello che invece voglio ribadire è che vogliamo un'Europa che sappia agire, proporre, intervenire per difendere i più deboli, gli ultimi, quelli che hanno minori tutele e quelli che sono rimasti indietro. Il provvedimento in esame segue la scia di questo auspicio e di questa evocazione politica ed è per questo che, a nome dell'intero Gruppo Movimento 5 Stelle, dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TARICCO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire il dissenso dal Gruppo perché devo dire che, onestamente, il continuo richiamo in quest'Aula a procedure di infrazione lasciate dalle precedenti legislature e dai precedenti Governi è un modo subdolo - se vogliamo dire così - di lasciar intendere cose assolutamente false. Voglio citare alcuni dati per suffragare questa affermazione.

All'inizio della passata legislatura le procedure di infrazione aperte erano 104 e peraltro erano già ridotte rispetto alle 136 che aveva trovato il Governo Monti, dopo un Governo sostenuto da Lega e Forza Italia. Le procedure sono state ridotte, a giugno del 2018, a 59 e sono risalite, alla fine del gennaio di quest'anno, a 72 *(Applausi dal Gruppo PD)*, nel saldo tra quelle aperte e quelle chiuse.

Penso che questa modalità di dire, di lasciar pensare e di lasciare intendere continuamente cose assolutamente false vi appartenga, ma non credo sia accettabile. Pertanto, in dissenso dal Gruppo, voterò contro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CIRIANI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo Fratelli d'Italia non parteciperà al voto, perché consideriamo questa una legge farsa, offensiva per il Parlamento di uno Stato sovrano, che è continuamente costretto a subire procedure di infrazione e direttive comunitarie cervellotiche e assurde, che sono generate sicuramente nell'interesse di pochi e non degli italiani.

**PRESIDENTE.** La invito a concludere, senatore, perché la dichiarazione di voto per il suo Gruppo è stata già effettuata dal senatore Fazzolari.

**CIRIANI (Fdl).** Annuncio semplicemente che il nostro Gruppo non parteciperà al voto e abbandonerà l'Aula. *(I senatori del Gruppo Fdl abbandonano l'emiciclo).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

*(Omissis...)*

La seduta è tolta *(ore 19,49).*

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 ([822-B](#))

### Capo I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

### ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

*«n-septies)* "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

*b)* all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;

2) al comma 1, lettera *l-quater)*, la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

3) al comma *2-bis*, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

4) al comma 3, lettera *a)*, le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;

*c)* all'articolo *5-ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;

*d)* all'articolo *5-quinquies*:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,»;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;

f) all'articolo 22:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;

2) il comma 4-bis è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;

g) all'articolo 32, comma 6:

1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;

2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;

3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;

4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica)».

## EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".*

### G1.100

La Commissione

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

L'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera f) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale

riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

#### **Identico all'articolo 2 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

### Art. 3.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)*

1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

## EMENDAMENTO

### 3.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".*

## ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 4.

### **Identico all'articolo 3 approvato dal Senato**

*(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera b):*

1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;

2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;

*b) la lettera c) è abrogata;*

*c) alla lettera d):*

1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui alla lettera b)»;

*d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera b)»;*

*e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a

decorrenza dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

#### Art. 5.

#### **Identico all'articolo 4 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)*

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)* - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

## Art. 6.

### **Approvato**

*(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)*

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera *b-ter*) è aggiunta la seguente:

«*b-quater*) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»;

b) all'articolo 144-*bis*, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«*9-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.

*9-ter*. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

### ORDINE DEL GIORNO

#### **G6.100**

[Mallegni](#)

#### **Inammissibile**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premessi che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, , recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE, è entrato in vigore il 3 dicembre 2018;

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza. Va evidenziato che l'azione italiana ha scongiurato il verificarsi di nuove tragedie in mare evitando nuove vittime,

impegna il Governo:

ad adottare misure affinché siano richiamati il ruolo e i compiti di coordinamento della Guardia costiera italiana, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendone l'implementazione più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

a meglio specificare le misure finalizzate a superare i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone, tali da imporre una riscrittura delle regole e una piena collaborazione tra l'Unione europea e Paesi, come l'Italia, più direttamente investiti dai flussi migratori;

a prevedere misure volte a supportare con apposite risorse economiche l'Italia, ovvero a consentirle di sottrarre i maggiori oneri derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE.

ARTICOLI DA 7 A 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Identico all'articolo 5 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della

legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

#### Art. 8.

#### **Identico all'articolo 6 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

## Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

### Art. 9.

#### **Identico all'articolo 7 approvato dal Senato**

*(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

### Art. 10.

#### **Identico all'articolo 8 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (*Autorità nazionale di vigilanza*) - 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### Capo IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

### Art. 11.

#### **Identico all'articolo 9 approvato dal Senato**

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*b*) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*c*) il numero 4-*bis*) è sostituito dal seguente:

«4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

#### Art. 12.

### **Identico all'articolo 10 approvato dal Senato**

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».

#### Art. 13.

### **Identico all'articolo 11 approvato dal Senato**

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 20-ter. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011)* - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e *2-bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;

*b*) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

«*2-quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

*a*) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

*b*) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter*»;

*c*) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*»;

*d*) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

**Identico all'articolo 12 approvato dal Senato**

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))*

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

## Capo V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

#### Art. 15.

#### **Approvato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354)*

1. All'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-*bis*, comma 2, 64-*bis*, 64-*quinquies*, 72, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), 78-*ter*, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), 79, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), 80, comma 2, lettere *b*), *c*) ed *e*), e 102-*bis*, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

*a*) non vedenti;

*b*) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

*c*) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

*d*) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

*2-quater.* La disposizione di cui al comma *2-bis* si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo *71-quinquies*.

*2-quinquies.* In attuazione di quanto previsto dai commi *2-ter* e *2-quater* è consentito:

*a)* a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

*b)* a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

*2-sexies.* Ai fini di quanto previsto al comma *2-quinquies*, lettera *b)*, per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi *2-undecies*, *2-duodecies* e *2-terdecies*.

*2-septies.* Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma *2-bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.

*2-octies.* L'esercizio delle attività previste dai commi *2-bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di

effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

*2-novies*. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

*2-decies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

*2-undecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

*a)* distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

*b)* prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

*c)* prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

*d)* pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

*2-duodecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma *2-ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

*a)* l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

*b)* il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma *2-decies*.

*2-terdecies*. Le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *2-duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

## Capo VI

### DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

#### Art. 16.

## **Identico all'articolo 14 approvato dal Senato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;

b) all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio»;

3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) *medicinale sperimentale*: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;

2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;

3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi»;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni»;

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza

del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

Art. 17.

### **Identico all'articolo 15 approvato dal Senato**

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità

responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

*3-quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004»;

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

## Art. 18.

### **Approvato**

*(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Principi generali)* - 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G18.100**

[Mallegni](#)

### **Inammissibile**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021, novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'art. 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità (in via sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a sostenere una politica delle infrastrutture che permetta alle imprese italiane di accrescere la produttività, consenta all'Italia di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo, abbattendo così i costi di trasporto e le strozzature della logistica che sono un freno anche alla localizzazione di nuove imprese, permetta di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, in questo modo garantendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro;

ad assumere impegni per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali (almeno 28) e della TAV, opera che non solo risponde ad una opportunità infrastrutturale dell'Italia ma rappresenta una necessaria battaglia politica, fra quanti sostengono l'importanza di un Paese finalmente all'altezza delle grandi sfide internazionali e quanti preferiscono pronunciare i soliti no sterili e vuoti, che condanneranno i territori all'isolamento economico, politico e sociale dal resto d'Europa.

## ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 19.

#### **Identico all'articolo 16 approvato dal Senato**

*(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata»;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

## Art. 20.

### **Approvato**

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **20.1 (testo 2)**

[Malan](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni,».*

### **20.3**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".*

## **20.5**

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#), [Malan](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."*

## **G20.100**

[Mallegni](#)

## **Inammissibile**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori 'esclusioni' dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006,

impegna il Governo:

a prevedere misure dettagliate relative alla procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, considerato che la direttiva *Bolkestein* non è una normativa dell'Unione Europea relativa ai "beni", ma riguarda i servizi nel mercato europeo comune;

ad escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata, nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

**Identico all'articolo 18 approvato dal Senato**

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.